



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



PIAVE FUTURA

DISCIPLINARE DI GARA

Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo “PIAVEFutura: Nuovo Campus delle Scienze Economiche, Politiche e Sociali nella ex Caserma Piave a Padova”.

Procedura aperta telematica ex art. 71 e art. 44, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023

criterio: miglior rapporto qualità/prezzo

CUP: C94H17000710005

CIG: B12A07A3E9

Sommario

CAPO 1. PREMESSE	4
1.1. Informazioni preliminari.....	4
1.2. Definizioni utilizzate	6
CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1. Atti e documentazione di gara	8
2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni	8
CAPO 3. OGGETTO IMPORTO E MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3.1. Importi in gara.....	10
3.2. Regime giuridico dei lavori	11
3.3. Mancata suddivisione in lotti	14
CAPO 4. DURATA E MODIFICHE CONTRATTUALI	14
4.1. Durata	14
4.2. Modifica del contratto in corso di esecuzione	15
CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI.....	15
5.1. Operatori economici che possono presentare offerta.....	15
5.2. Modalità di partecipazione del Progettista.....	15
5.3. Divieto di partecipazione plurima	16
CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE	16
6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 94, comma 1 del Codice)	16
6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 94, comma 2 del Codice).....	17
6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 94, commi 3 e 4 del Codice)	17
6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria.....	17
6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale	18
6.6. Self cleaning	18
6.7. Protocollo di legalità, white list, norme comportamentali e impegni dell'operatore economico.....	19
CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	19
7.1. Idoneità professionale	19
7.2. Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali degli operatori economici che eseguono i lavori	22
7.3. Capacità tecniche e professionali degli operatori che eseguono la progettazione	23
7.4. Indicazioni e prescrizioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete e i GEIE	28
7.5. Indicazioni e prescrizioni per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane.....	30
7.6. Cooptazione	32
CAPO 8. AVVALIMENTO	32
8.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento	32
8.2. Contratto di avvalimento e dichiarazioni dell'ausiliario.....	33
8.3. Avvalimento migliorativo dell'offerta	34
CAPO 9. SUBAPPALTO.....	34
9.1. Subappalto facoltativo	34
9.2. Subappalto qualificante (subappalto obbligatorio ai fini della qualificazione).....	35
CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA	35
CAPO 11. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO	38
11.1. Presa visione dei luoghi.....	38
11.2. Richiesta di sopralluogo	38
CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE COMPETENZE DI ANAC.....	38
12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC	38
12.2. Fascicolo virtuale degli operatori economici	39
CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI	40
13.1. Presentazione dell'offerta.....	40
13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa	40
CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	41
14.1. Casi di ricorso al soccorso istruttorio	41
14.2. Soccorso istruttorio informale	41
CAPO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA.....	42
15.1. Documentazione richiesta	42
15.2. Domanda di Partecipazione	42
15.3. Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE-IT)	45
15.4. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	45
15.5 Criteri Ambientali Minimi	47

CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL’OFFERTA TECNICA.....	47
CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL’OFFERTA ECONOMICA	48
CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	49
18.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.....	49
18.2. Attribuzione dei punteggi all’Offerta Economica.....	56
18.3. Valutazione, attribuzione dei punteggi e formazione della classifica	56
18.4. Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta	57
CAPO 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	57
CAPO 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	57
CAPO 21. VERIFICHE.....	59
CAPO 22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	59
22.1. Aggiudicazione	59
22.2. Stipula del contratto	60
CAPO 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	62
23.1. Controversie in materia di scelta del contraente.....	62
23.2. Controversie in materia contrattuale e Collegio Consultivo Tecnico.....	62
CAPO 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	62

CAPO 1. PREMESSE

1.1. Informazioni preliminari

1.1.1. Stazione appaltante

Stazione appaltante:

- Università di Padova, via 8 febbraio, 2 - 35122 Padova
- Codice fiscale 80006480281 e partita IVA 00742430283
- URL: <http://www.unipd.it/>
- e-mail: ufficiogare@unipd.it
- domicilio digitale (PEC): amministrazione.centrale@pec.unipd.it
- Responsabile unico di progetto (nel seguito «RUP»): arch. Giuseppe Olivi

1.1.2. Profilo del committente

Profilo del committente: sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 è: <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10>

1.1.3. Oggetto della gara

a) Denominazione conferita dalla stazione appaltante: PIAVEFutura: Nuovo Campus delle Scienze Economiche, Politiche e Sociali nella ex Caserma Piave a Padova.

Con la presente procedura la stazione appaltante intende affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori nella ex Caserma Piave a Padova finalizzati alla realizzazione del nuovo Campus universitario.

L'intervento prevede la riqualificazione dell'intera area che era adibita a caserma e nello specifico l'esecuzione degli interventi edili, strutturali ed impiantistici di recupero e rinnovo degli edifici esistenti, e di realizzazione di Edifici di Nuova costruzione, per accogliere le funzioni legate alla ricerca, alla didattica ed alla socializzazione del campus Universitario.

b) altre informazioni:

- CIG: B12A07A3E9;
- CUP: C94H17000710005;
- Luogo di esecuzione: Padova, tra via Cristoforo Moro e Riviera Paleocapa, civico 48;
- Codice CPV: 71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini;
 - 71221000-3 - Servizi di progettazione di edifici;
 - 71220000-6 - Servizi di progettazione architettonica;
 - 45214400-4 - Lavori di costruzione di edifici universitari;
 - 45454000-4 - Lavori di ristrutturazione;
- decisione a contrarre: decreto del Direttore Generale Rep. n. 1354 - Prot. n. 60965 del 05/04/2024;
- atto di indizione: bando di gara n. 211941-2024 pubblicato nella GUUE S n. 71/2024 del 10/04/2024;
- l'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Capo 4 dell'allegato del d.m. 23 giugno 2022 n. 256 recante "Criteri per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";

c) opzione Edificio 11: il progetto "PIAVEFutura: Nuovo campus delle Scienze Economiche, Politiche e Sociali" è volto a conseguire il recupero di edifici di pregio e vincolati che accoglieranno le funzioni legate principalmente ad aule e uffici ed alla realizzazione di un nuovo edificio, denominato "Edificio 11", posto al centro del campus, che ne costituirà il baricentro e cuore pulsante e che accoglierà, tra l'altro, spazi aggregativi, zone ristoro e aule studio.

L'Ateneo, a fronte di mutate esigenze di spazi, ha recentemente valutato la possibilità di ridefinire l'Edificio 11, di nuova costruzione, riconfigurandone le funzioni al solo primo piano interrato, riconducendo parte degli spazi (Auditorium e spazi ad essi collegati) ad interventi opzionali che la stazione appaltante si riserva di affidare esercitando tale opzione prima dell'avvio della progettazione esecutiva. Gli interventi oggetto di scorporo sono pertanto diventati oggetto di affidamento solo previo esercizio della clausola opzionale.

Sulla base delle valutazioni condotte dall'Università, il fascicolo allegato "B" al Disciplinare di gara denominato "Fascicolo interventi opzionali", descrive sinteticamente quali lavorazioni del progetto definitivo dell'Edificio 11 sono oggetto di opzione.

Il progetto definitivo a base di gara è stato sviluppato tenendo conto delle iniziali intenzioni dell'Università, e pertanto è comprensivo delle parti opzionali relative all'Edificio 11.

Ai fini della determinazione degli importi di spesa e, secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 1a) del D.Lgs. 36/2023, si è proceduto ad individuare in maniera chiara, precisa ed inequivocabile gli interventi oggetto di opzione, redigendo allo scopo i seguenti elaborati, allegati al documento "Allegato B – Fascicolo interventi opzionali" al Disciplinare di gara, che danno conto sia dell'edificio senza opzione sia dell'edificio con opzione:

- Computo metrico estimativo (elaborato ED_11_C_CME comprensivo dell'opzione ed elaborato ED_11_R_CME che esclude l'opzione);
- Computo metrico (elaborato ED_11_C_CM comprensivo dell'opzione ed elaborato ED_11_R_CM che esclude l'opzione);
- Analisi nuovi prezzi (elaborato ED_11_C_ANP comprensivo dell'opzione ed elaborato ED_11_R_ANP che esclude l'opzione);
- Elenco prezzi unitari (elaborato ED_11_C_EPU comprensivo dell'opzione ed elaborato ED_11_R_EPU che esclude l'opzione);
- Quadro incidenza manodopera - (elaborato GE_00_02_22 comprensivo dell'opzione ed elaborato GE_00_02_22_R che esclude l'opzione);
- Cronoprogramma - (elaborato GE_00_02_23 comprensivo dell'opzione ed elaborato GE_00_02_23_R che esclude l'opzione);
- Piano di sicurezza e coordinamento (Relazione - elaborato PS_00_02_01 comprensivo dell'opzione e Relazione - elaborato PS_00_02_01_R che esclude l'opzione);
- Stima dei costi della Sicurezza (elaborato PS_00_02_03 comprensivo dell'opzione ed elaborato PS_00_02_03_R che esclude l'opzione).

1.1.4. Scadenze e termini della procedura

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta:

- a) è previsto nel Bando pubblicato sulla GUUE;
- b) è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) è in ogni caso a rischio esclusivo dell'Offerente e la stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito.

I seguenti termini sono previsti nel Bando pubblicato sulla GUUE:

- per la richiesta ed effettuazione del sopralluogo facoltativo con le modalità di cui al Capo 11;
- per la richiesta di chiarimenti con le modalità di cui al punto 2.2.1.;
- per le risposte ai chiarimenti da parte della stazione appaltante con le modalità di cui al punto 2.2.1.

Ai sensi degli artt. 17 e 83, nonché dell'Allegato I.3 del Codice, la procedura avrà una durata pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

1.1.5. Presentazione dell'offerta mediante Piattaforma di approvvigionamento digitale

L'offerta deve pervenire esclusivamente con la modalità telematica di cui al presente punto.

Non sono ammesse modalità diverse, né la presentazione di alcun atto o documento all'indirizzo postale o al domicilio digitale (PEC) della stazione appaltante.

La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell'offerta, mediante la Piattaforma di approvvigionamento digitale denominata "Portale Appalti", accessibile all'indirizzo internet <https://www.unipd.it/portale-appalti>.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata;
- registrarsi alla piattaforma di approvvigionamento digitale raggiungibile al seguente indirizzo: <https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico; la registrazione è del tutto gratuita e non

comporta, in capo all'operatore economico che la richiede, l'obbligo di presentare l'offerta né alcun altro onere o impegno.

La procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

Il caricamento e successivo invio della documentazione amministrativa, tecnica e dell'offerta economica si intende fatto a totale ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente.

Una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma di approvvigionamento digitale, all'interno del Portale Appalti, nell'Area Personale, nella sezione "Procedure d'interesse", voce "Bandi di gara", selezionare la procedura di gara d'interesse (accedendo cliccando su "Visualizza scheda") e cliccare su "Presenta Offerta".

La procedura sarà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023) mediante piattaforma di approvvigionamento digitale – Portale Appalti – disponibile all'indirizzo: <https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Si invitano i concorrenti a prendere visione della "Guida operativa per la presentazione delle offerte", disponibile collegandosi al Portale Appalti, al seguente link: https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Guida_operativ_per_la_presentazione_offerta_28032023.pdf nonché delle "Regole per l'accesso e l'utilizzo Portale Appalti dell'Università degli Studi di Padova" disponibile al link <https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/RegoleperlutilizzodelPortaleappaltivers1.1.pdf>.

In caso di necessità, è possibile trovare i contatti per l'assistenza al seguente link: https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

Il servizio di assistenza tecnica telefonica è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 al numero 0422 267755, nonché ai seguenti numeri telefonici relativi all'Ufficio Gare dell'Università degli Studi di Padova: 049 8273263-3268-3284-3225 e all'indirizzo e-mail ufficiogare@unipd.it

1.2. Definizioni utilizzate

Nel presente Documento, anche con riferimento al punto 1.1., sono assunte le definizioni che seguono.

1.2.1. Definizioni generali

- a) **«Codice dei contratti» o «Codice»:** il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- b) **«DGUE»:** il documento di gara unico europeo di cui all'art. 91 del Codice dei contratti e al Comunicato del Ministero delle infrastrutture 30 giugno 2023, n. 6212, conforme alle «Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT"» pubblicate da Agid il 30/07/2021, che l'operatore economico dovrà compilare e generare all'interno della piattaforma di approvvigionamento digitale; esso è relativo a ciascun operatore economico, in qualunque modo coinvolto nella gara;
- c) **«decreto 81/2008»:** norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) **«Categoria» e «Classifica»:** le condizioni di attestazione SOA relative a, rispettivamente:
 - le categorie individuate con gli acronimi di cui alla Tabella A dell'allegato II.12 al Codice;
 - la classifica di importo di cui all'art. 2, comma 4 dell'allegato II.12 al Codice;
- e) **«CAD»:** il codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- f) **«Piattaforma di approvvigionamento digitale»:** la piattaforma di approvvigionamento digitale, disponibile come sistema telematico di e-procurement di cui all'art. 25 del Codice, utilizzata dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle procedure previste dal Codice e le cui modalità di utilizzo sono dettagliate al punto 1.1.5.

Si rimanda al punto 3.2.2. per ulteriori definizioni di rilievo.

1.2.2. Definizioni specifiche:

- a) **«il presente Documento»:** il presente **Disciplinare di gara**, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un Capo si intende esteso a tutti i punti individuati da due o tre numeri aventi in comune il primo numero con la numerazione del Capo; ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri o quattro (N.N.N. - N.N.N.N) aventi in comune i primi due numeri, così come ogni riferimento ad un punto individuato da soli tre numeri (N.N.N) si intende esteso a tutti i punti individuati da quattro numeri (N.N.N.N);
- b) **«Offerente»:** un operatore economico di cui al Capo 5, che presenta offerta autonomamente, o più operatori economici in una Forma aggregata di cui al medesimo Capo 5, che concorrono unitariamente alla gara e presentano un'unica offerta;
- c) **«Rapporto diretto»:** il rapporto giuridico intercorrente tra i soggetti che costituiscono il Progettista e i singoli professionisti che ne costituiscono la struttura mediante immedesimazione organica, titolarità dello studio individuale o contitolarità dell'associazione professionale, nonché il rapporto giuridico intercorrente tra i soggetti che costituiscono il Progettista e il professionista socio attivo/amministratore/direttore tecnico di società tra professionisti o di società di ingegneria o altro soggetto che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura subordinata quale dipendente o altro rapporto riconducibile agli articoli 2049 e 2094 del codice civile, con esclusione dei consulenti o collaboratori di cui alla seguente lettera d). Anche nel caso di staff di progettazione interno di cui al successivo punto 5.2, lettera a) del presente Documento, è necessario che colui che assume la prestazione di progettazione sia in rapporto diretto con l'esecutore dei lavori;
- d) **«Rapporto di collaborazione o consulenza»:** il rapporto giuridico intercorrente tra i soggetti che costituiscono il Progettista e un professionista di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 che presta la propria attività mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, o il rapporto giuridico stabile di natura autonoma, costituito da un contratto almeno su base annua, intercorrente tra i soggetti che costituiscono il Progettista e un consulente munito di partita IVA, iscritto al relativo Ordine o Albo professionale (ove istituito), che firmi il progetto, ovvero i rapporti di verifica del progetto, purché abbia fatturato nei confronti dei soggetti che costituiscono il Progettista una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA, con esclusione dei titolari di:
- contratti di lavoro intermittente, di somministrazione o di apprendistato rispettivamente disciplinati al Capo II Sezione II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015;
 - prestazioni di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015.
- Il soggetto potrà comprovare il requisito, a titolo esemplificativo, mediante la produzione di documentazione contabile e fiscale dalla quale si evinca che il medesimo professionista fattura nei confronti dei soggetti che costituiscono il Progettista una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo complessivo.
- Anche nel caso di staff di progettazione interno di cui al successivo punto 5.2, lettera a) del presente Documento, è necessario che colui che assume la prestazione di progettazione sia in rapporto di collaborazione o consulenza con l'esecutore dei lavori;
- e) **«Progettista»:** il soggetto o l'insieme dei soggetti costituito/i nelle forme previste dall'art. 66 del Codice che assumono le prestazioni progettuali oggetto dell'appalto nelle forme di cui al punto 5.2, in possesso dei requisiti stabiliti dalla parte V dell'allegato II.12 del Codice e che comprendono al loro interno anche le persone fisiche costituenti il Gruppo di lavoro definito alla seguente lettera f);
- f) **«Gruppo di lavoro»:** insieme delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio di progettazione, che sono in possesso dei requisiti richiesti al punto 7.1.2. del presente Documento e che firmeranno il progetto; il gruppo di lavoro deve comprendere le figure minime richieste al punto 7.1.2.1. del presente Documento, nonché, in caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici, almeno un giovane professionista come specificato al predetto punto 7.1.2.1.; i membri del gruppo di lavoro sono personalmente responsabili e nominativamente indicati nella Domanda di

Partecipazione; tra i soggetti che costituiscono il Progettista e le figure minime del gruppo di lavoro, deve sussistere un rapporto diretto come definito alla precedente lettera c) o un rapporto di collaborazione o consulenza su base annua di cui alla precedente lettera d).

CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Atti e documentazione di gara

2.1.1. Atti amministrativi propedeutici

In esecuzione del decreto a contrarre del Direttore Generale Rep. n. 1354 - Prot. n. 60965 del 05/04/2024, la stazione appaltante affida le prestazioni oggetto d'appalto mediante procedura aperta di cui agli articoli 71 e 44 del Codice, con applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli articoli 44, comma 4 e 108 comma 2 del Codice e dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice.

La documentazione di gara è pubblicata ai sensi degli artt. 84 e 85 del Codice:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- sulla piattaforma di approvvigionamento digitale Portale Appalti all'indirizzo:
<https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>;
- sul Profilo di committente, al link <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10>;
- sulla piattaforma contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il progetto definitivo posto a base di gara redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in attuazione dell'art. 225, comma 9 del Codice dei contratti, è stato debitamente verificato come risulta dal Prot. n. 57385 del 28/03/2024 e validato con atto del Responsabile unico del progetto (nel seguito semplicemente «RUP») Rep. n. 530 - Prot. n. 57561 in data 28/03/2024.

2.1.2. Documentazione a base di gara

Con decreto del Direttore Generale Rep. n. 1354 - Prot. n. 60965 del 05/04/2024 è stato approvato:

- il progetto definitivo dell'intervento disponibile al link <https://www.unipd.it/Progetto-definitivo-PIAVEFutura>, costituito dagli elaborati così come specificati nel relativo elenco;
- la documentazione posta a base di gara, che comprende il Disciplinare di gara e suoi allegati:
 - All. A_Modello D_Domanda di Partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - All. B_Fascicolo interventi opzionali e relativi allegati;
 - All. C_Protocollo di legalità;
 - All. D_Questionario tecnico;
 - All. E.1_Determinazione dei corrispettivi per la progettazione esclusa opzione per Edificio 11;
 - All. E.2_Determinazione dei corrispettivi per la progettazione compresa opzione per Edificio 11;
 - All. F_Indicazioni stazione appaltante Piano manutenzione.

I modelli del progetto definitivo elaborati con il BIM e consegnati dalla committenza in formato UNI EN ISO 16739: 2016 (IFC) hanno lo scopo di fornire all'appaltatore le informazioni di partenza per poter elaborare la propria Offerta Tecnica con riferimento ai criteri di valutazione per la Gestione Informativa dell'Appalto.

Tali modelli saranno quindi anche alla base della redazione del piano di Gestione Informativa, che sarà richiesto all'aggiudicatario dopo la stipula e prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1, comma 10 dell'Allegato I.9 del Codice.

2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni

2.2.1. Chiarimenti e richieste di informazioni

É possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale entro il termine indicato nel Bando GUUE, utilizzando la relativa funzionalità disponibile sulla stessa piattaforma, alle seguenti condizioni:

- a) le richieste devono essere fatte esclusivamente a mezzo della piattaforma; l'operatore economico dovrà collegarsi alla propria Area riservata del Portale Appalti, nella sezione "Procedure di interesse",

selezionando “Bandi di gara” e la presente gara, cliccare su “Visualizza Scheda” e al suo interno “Comunicazioni riservate al concorrente” selezionando la funzione “Invia una nuova comunicazione”;

- b) le risposte ai quesiti e alle richieste di chiarimenti sono pubblicate senza indicazione del mittente, in forma anonima, nel Portale Appalti, sezione “Bandi di Gara”, collegandosi alla presente gara, all’interno dell’area “Comunicazioni dell’amministrazione” entro il termine indicato nel bando pubblicato sulla GUUE, nonché all’indirizzo <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10>.

L’operatore economico nella presentazione dell’offerta tiene conto dei chiarimenti pubblicati, i quali costituiscono parte integrante della documentazione di gara.

2.2.2. Comunicazioni ai sensi dell’articolo 90, comma 1 del Codice

Per le comunicazioni di cui all’art. 90, comma 1 del Codice dei contratti, gli operatori economici sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale (PEC). A tale scopo:

- a) l’indicazione è fatta preferibilmente all’interno del DGUE di cui al punto 15.3. e, in ogni caso, all’interno del procedimento di registrazione o di presentazione dell’Offerta sulla piattaforma di approvvigionamento digitale;
- b) in assenza di indicazione è assunto di diritto, fino a diversa comunicazione, il domicilio digitale risultante dal registro INI-Pec presso il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia per l’Italia digitale oppure risultante dai registri commerciali o professionali di cui al punto 7.1.;
- c) salvo quanto disposto al punto 2.2.3., tutte le comunicazioni agli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio digitale di cui alla lettera a) oppure, ricorrendone le condizioni, di cui alla lettera b);
- d) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei nell’utilizzo dello stesso, devono essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante con le modalità di cui al punto 2.2.1., diversamente quest’ultima è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Ogni comunicazione resa agli Offerenti:

- in forma aggregata, anche se non costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al capogruppo, mandatario o capofila designato o proveniente dai medesimi;
- in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
- che hanno fatto ricorso all’avvalimento, si intende automaticamente estesa agli operatori economici ausiliari;
- si intende sempre automaticamente estesa al Progettista.

Qualora l’operatore economico straniero non sia in possesso di un domicilio digitale PEC, è consentito l’utilizzo di un semplice indirizzo email, sia per la registrazione al Portale Appalti, sia ai fini delle comunicazioni di cui al presente punto. Il recapito delle comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo email è a rischio esclusivo dell’operatore economico. Qualora l’operatore economico straniero non sia in possesso di un indirizzo PEC e partecipi in forma aggregata, in aggiunta all’indirizzo mail dell’operatore economico mandatario/consorzio, si raccomanda di indicare nel DGUE di cui al punto 15.3. il domicilio digitale PEC di altro soggetto parte dell’aggregazione, qualora presente, ai fini dell’inoltro delle comunicazioni relative alla procedura.

2.2.3. Modalità di comunicazione al di fuori dell’art. 90, comma 1 del Codice

Le comunicazioni della stazione appaltante agli operatori economici diverse da quelle di cui all’art. 90, comma 1 del Codice, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:

- a) la pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale nei seguenti casi:
- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
 - risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
 - comunicazioni della data delle sedute telematiche o modifiche rispetto alle comunicazioni precedenti;
 - verbali di gara;

- risposte alle richieste di chiarimenti, comunicazioni di proroghe, rettifiche;
 - b) la comunicazione all'indirizzo PEC indicato nel Portale Appalti ai sensi del precedente punto 2.2.2. nei seguenti casi:
 - esclusioni per cause riconducibili agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti oppure per mancanza dei requisiti di selezione richiesti per la partecipazione, anche se conseguenti al soccorso istruttorio;
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici.
- In ogni caso, ogni comunicazione recapitata nell'area Comunicazioni del Portale Appalti, resa agli Offerenti:
- in forma aggregata, anche se non costituiti formalmente, si intende estesa agli operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al capogruppo, mandatario o capofila designato;
 - in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende estesa a tutti i consorziati coinvolti;
 - che hanno fatto ricorso all'avvalimento, si intende estesa agli operatori economici ausiliari;
 - si intende sempre automaticamente estesa al Progettista.

2.2.4. Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza la necessità di altro ulteriore adempimento la conoscenza del contenuto della documentazione di gara, di eventuali FAQ, errate corrige, avvisi, comunicazioni e di tutte le clausole della documentazione di gara che regolano la partecipazione, le offerte, l'aggiudicazione, lo schema di contratto e la successiva esecuzione.

CAPO 3. OGGETTO IMPORTO E MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1. Importi in gara

L'importo presunto e stimato delle prestazioni è così sinteticamente quantificato:

A	LAVORI – opzione esclusa	
A.1	Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso, inclusa manodopera CMSA)	61.985.588,11 €
A.2	(OS) Oneri per l'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.677.650,34 €
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1 + A.2)	63.663.238,45 €
B	PROGETTAZIONE ESECUTIVA - opzione esclusa	
B.1	Importo progettazione esecutiva (non soggetto a ribasso)	1.192.785,28 €
	TOTALE IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	1.192.785,28 €
TOT	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (A + B)	64.856.023,73 €

- a) all'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo A.1 della Tabella che precede è ricompreso il Costo della manodopera (CMSA), stimato in via presuntiva in Euro 22.009.125,41, pari a un'incidenza percentuale del 35,51%, come riportato nell'elaborato di progetto GE_00_02_22; ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, i contratti collettivi nazionali applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto sono rispettivamente il contratto Edile per un importo pari a Euro 16.097.885,14, quello Metalmeccanico per un importo pari a Euro 2.628.495,54, quello Elettrico per un importo pari a Euro 2.469.133,90 e quello per i Dipendenti delle Imprese di Restauro di Beni Culturali per un importo pari a Euro 813.610,83;
- b) gli importi di cui alla Tabella che precede sono stati determinati ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 15 del Codice, con i seguenti criteri:
 - per la stesura degli elaborati economici del presente progetto si è fatto riferimento:
 - per la maggior parte delle voci, al prezzario Regione Veneto per le Opere pubbliche 2023;
 - per alcune voci, o perché mancanti nel prezzario Regione Veneto o perché incomplete o non rappresentative della lavorazione prevista, si è deciso di attingere ad altri listini regionali nella

loro versione più recente. In particolare possono essere presenti voci ottenute da:

- Listino Trento 2023;
- Listino Bolzano 2023;
- Listino Umbria 2023;
- Listino Piemonte 2023;
- Listino DEI Nuove Costruzioni 1° semestre 2023;
- Listino DEI Impianti Tecnologici 1° semestre 2023;
- Listino DEI Impianti Elettrici 1° semestre 2023;
- Listino Lombardia 2023;
- Listino Emilia Romagna 2023;
- Listino DEI Restauro 2023;
- Listino Veneto Strade 2023;
- Listino Assoverde 2022 (confermato anche per il 2023).

➤ le restanti voci sono state costruite analizzando offerte opportunamente tarate sul progetto;

-- quanto al progetto definitivo, in accordo con quanto riportato nell'art. 31, comma 2 dell'allegato I.7 al Codice, è stata applicata ai prezzi utilizzati una percentuale per spese generali pari al 13%. Tale percentuale è stata quindi applicata nelle analisi dei nuovi prezzi e analogamente per tutti i prezzi di cui ai succitati prezziari si è proceduto a un ricalcolo riportando spese generali pari al 13%;

--- per ciò che concerne i prezzi desunti da prezzario Regione Veneto per le Opere Pubbliche 2023, si è proceduto ad applicare uno sconto del 18,5% (che combinato con le spese generali pari al 13% mantiene lo sconto complessivo entro il 20%) per i seguenti motivi:

- l'opera presenta dimensioni importanti e le quantità delle singole voci previste a computo sono nettamente superiori a quelle che possono essere quantità medie considerate per la composizione dei prezzi;
- ripetizione elevata delle lavorazioni che vengono replicate all'interno dei singoli edifici e da un edificio all'altro;
- la logistica semplificata in termini di viabilità esterna, ma soprattutto la disponibilità di aree di cantiere molto importanti e agevoli;

--- quanto al costo della manodopera (CMSA), si è operato sulla base dell'incidenza media come determinata sulla scorta dell'allegato D alla proposta 998 – Costi parametrici 2021 del prezzario della Regione Veneto anno 2021, in quanto non vi sono stati aggiornamenti pubblicati nel corso del 2022 e del 2023;

--- quanto al corrispettivo per la progettazione esecutiva individuato in dettaglio nelle tabelle che seguono e nell'allegato E.1_Calcolo dei corrispettivi, si è proceduto sulla base dell'allegato I.13 al Codice dei contratti e del d.m. 17 giugno 2016 (in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016), nel rispetto dei principi dell'equo compenso, tenendo conto dell'incremento percentuale previsto nel caso di adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM).

3.2. Regime giuridico dei lavori

3.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione

Ai fini della qualificazione degli Offerenti richiesta al punto 7.2.:

a) sono individuate le seguenti Categorie e Classifiche:

Disciplinare di gara – Appalto integrato Progetto PIAVEFutura

Categoria (in sintesi)		Classifica	Importo complessivo (lavori e oneri di sicurezza)	Importo lavori (senza oneri di sicurezza)	Importo oneri di sicurezza	% sul totale	Prevalente/Scorporabile
OG1	Edifici civili e industriali	VIII	37.979.606,35 €	36.978.769,74 €	1.000.836,61	59,66%	Prevalente
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	IV	2.199.029,85 €	2.141.081,13 €	57.948,72 €	3,45%	Scorporabile
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	III-bis	1.244.899,86 €	1 212 094,32 €	32.805,54 €	1,96%	Scorporabile
OG11	Impianti tecnologici	VIII*	15.929.686,18 €	15.509.907,92 €	419.778,26 €	25,02%	Scorporabile
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	II	438.480,30 €	426.925,49 €	11.554,81 €	0,69%	Scorporabile
OS21	Opere strutturali speciali	V	5.099.795,94 €	4.965.406,38 €	134.389,56 €	8,01%	Scorporabile
OS23	Demolizione di opere	I	233.608,43 €	227.452,39 €	6.156,04 €	0,37%	Scorporabile
OS25	Scavi archeologici	III*	538.131,55 €	523.950,74 €	14.180,81 €	0,85%	Scorporabile
Totale		-	63.663.238,45 €	61.985.588,11 €	1.677.650,34 €	100%	

* Con riferimento alle categorie omogenee OG11 e OS25 è ammessa la partecipazione rispettivamente con le classifiche VII e II incrementate di un quinto ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 al Codice.

b) trova applicazione la disciplina come riepilogata nel seguente prospetto:

Categorie a qualificazione obbligatoria	Classifica	Importo complessivo (lavori e sicurezza)	Avvalimento	Subappalto
---	------------	--	-------------	------------

Disciplinare di gara – Appalto integrato Progetto PIAVEFutura

OG1	Edifici civili e industriali	VIII	37.979.606,35 €	Si	49% dell'importo della categoria
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	IV	2.199.029,85 €	No – Beni culturali	100% dell'importo della categoria
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	III-bis	1.244.899,86 €	Si	100% dell'importo della categoria
OG11	Impianti tecnologici	VIII*	15.929.686,18 €	No – SIOS	100% dell'importo della categoria
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	II	438.480,30 €	No - SIOS	100% dell'importo della categoria
OS21	Opere strutturali speciali	VI	5.099.795,94 €	No - SIOS	100% dell'importo della categoria
OS23	Demolizione di opere	I	233.608,43 €	Si	100% dell'importo della categoria
OS25	Scavi archeologici	III*	538.131,55 €	No – Beni culturali SIOS	100% dell'importo della categoria
Totale		-	63.663.238,45 €		
* Con riferimento alle categorie omogenee OG11 e OS25 è ammessa la partecipazione rispettivamente con le classifiche VII e II incrementate di un quinto ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 al Codice.					

c) Il contratto è stipulato in parte a corpo e in parte a misura. Sul punto si rinvia alla tabella di cui all'art. 3 e all'art. 4 del CSA.

3.2.2. Qualificazione dei servizi tecnici di progettazione

Sono assunte le seguenti definizioni:

- per «ID Opere» si intende l'identificazione della tipologia di prestazione con il codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. 17 giugno 2016;
- per «Classe e categoria» si intendono la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie) di cui all'art. 14 dell'allegato alla legge 143 del 2 marzo 1949, riportate come corrispondenza alle «ID Opere» nella stessa tavola Z-1;
- per «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella medesima tavola Z-1 in corrispondenza del relativo «ID Opere».

La qualificazione dei lavori ai fini della progettazione da svolgere è così individuata:

ID opere	Grado di complessità	Declaratoria sintetica	Importo lavori	Importo stimato del corrispettivo
E.10	1,20	<i>Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici,</i>	21.304.693,08	360.318,81

		<i>Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria</i>		
E.22	1,55	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti</i>	2.199.029,85	68.630,67
S.03	0,95	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni</i>	22.984.929,48	355.163,45
IA.02	0,85	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	8.244.954,60	116.241,92
IA.04	1,30	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso</i>	7.684.731,58	167.420,61
D.04	0,65	<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>	1.244.899,86	15.974,81

3.3. Mancata suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto e, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del Codice dei contratti, le ragioni della mancata suddivisione in lotti funzionali o prestazionali o quantitativi sono le seguenti:

- a) l'intervento è caratterizzato dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la stazione appaltante, stanti le maggiori prospettive di economie e razionalizzazione della spesa date dall'aggregazione;
- b) si ravvisa la pratica impossibilità di scindere temporalmente i lavori in eventuali lotti, dovendosi procedere all'esecuzione in forma unitaria e contemporanea, mentre una suddivisione, comporterebbe la compresenza di più imprese esecutrici nell'area di cantiere, di più contratti autonomi, di più subappaltatori che risponderebbero ad appaltatori diversi, con difficoltà di coordinamento degli interventi e di ricostruzione di eventuali responsabilità e imputazioni di penali, direzione dei lavori disorganica e sostanziale impossibilità di controllo della regolarità della presenza del personale impiegato e dei relativi adempimenti retributivi e contributivi; le limitate disponibilità di varchi di accesso all'area presuppongono un'organizzazione unitaria e coordinata dei flussi di accesso di mezzi e materiali al cantiere e di uscita dal medesimo;
- c) è necessario assicurare la continuità e interoperabilità delle soluzioni e delle reti impiantistiche, di adduzione, scarico e teleriscaldamento che interconnettono tutti i manufatti del campus;
- d) obiettivo della commessa è il raggiungimento di standard qualitativi omogenei e uniformi nelle soluzioni realizzative del campus, anche al fine di una più efficiente gestione delle attività manutentive, che richiede soluzioni esecutive uniformi;
- e) condizione imprescindibile per la realizzazione dei precedenti punti è una progettazione esecutiva unitaria;
- f) la tutela della partecipazione delle micro, piccole e medie imprese è sufficientemente assicurata dalla possibilità di partecipazione in forma aggregata, dalla possibilità di cooptazione di ulteriori operatori economici o di un coinvolgimento in regime di subappalto.

CAPO 4. DURATA E MODIFICHE CONTRATTUALI

4.1. Durata

La durata dell'appalto (termine di esecuzione) è stabilita in **complessivi 1170 (millecentosettanta) giorni**, per le prestazioni oggetto di appalto, suddivisi come segue:

- a) 150 (centocinquanta) giorni per la progettazione esecutiva decorrenti dall'apposito ordine di avvio del servizio, così come previsto dall'art. 16 del CSA;

b) 1020 (milleventi) giorni per l'esecuzione dei lavori decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, così come previsto dagli artt. 24 e 25 del CSA.

Nel caso in cui la stazione appaltante esercitasse l'opzione relativa all'Edificio 11, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori sarà pari a 1080 (milleottanta) giorni.

Il progetto definitivo è stato sviluppato considerando l'Edificio 11 comprensivo dell'opzione, per cui gli elaborati del PSC presentano un tempo utile di ultimazione dei lavori pari a 1080 giorni anziché 1020, che saranno da considerare solo in caso di sviluppo e realizzazione dell'Edificio 11 comprensivo di lavori opzionali.

4.2. Modifica del contratto in corso di esecuzione

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice, nel caso di esercizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, comma 1 del CSA, dell'opzione per la realizzazione dell'Edificio 11 comprensivo delle opere di cui all'allegato Fascicolo interventi opzionali. L'importo di Euro 123.030,51 per l'opzione relativa alla progettazione esecutiva delle opere opzionali dell'Edificio 11 è pari alla differenza tra il corrispettivo calcolato considerando l'Edificio 11 comprensivo di opzione (Allegato E.2) e l'Edificio 11 senza opzione (Allegato E.1).

Per le clausole di revisione e rinegoziazione si rinvia all'art. 43 del CSA.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 73.685.121,06, al netto di Iva:

A	TOTALE IMPORTO LAVORI	63.663.238,45 €
B	TOTALE IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	1.192.785,28 €
TOT	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (A + B)	64.856.023,73 €
	IMPORTO OPZIONE PROGETTAZIONE	123.030,51 €
	IMPORTO OPZIONE LAVORI	8.182.680,45 €
	IMPORTO OPZIONE PSC	15.417,20 €
	IMPORTO VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO DI CUI ALL'ART. 120, COMMA 9 DEL CODICE	507.969,17 €
	Valore globale stimato	73.685.121,06 €

CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI

5.1. Operatori economici che possono presentare offerta

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 1, comma 1, lettera l) dell'allegato I.1 del Codice dei contratti, costituiti nelle forme previste dall'art. 65 del Codice medesimo, in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Ai sensi dell'art. 14, comma 18 del Codice gli operatori economici devono possedere i requisiti speciali per ciascuna delle prestazioni previste dal contratto d'appalto. Pertanto, gli operatori economici che non posseggono direttamente i requisiti tecnici necessari allo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva, ricorrono, nelle diverse forme previste dal Codice e come disciplinato al punto successivo, ai soggetti previsti all'art. 66 del Codice medesimo (operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria).

Coloro che hanno svolto l'attività di progettazione del progetto posto a base di gara possono partecipare all'appalto, purché, qualora individuati quali aggiudicatari, o affidatari di eventuali subappalti o cottimi, dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

5.2. Modalità di partecipazione del Progettista

L'Offerente deve essere in possesso dei requisiti relativi alle prestazioni di ingegneria e architettura.

A tal fine, come previsto dall'art. 44, comma 3 del Codice e dall'art. 30, comma 5 dell'allegato II.12 del Codice medesimo, l'Offerente:

- a) deve essere in possesso dell'attestazione SOA per la progettazione e l'esecuzione, ovvero

- b) deve indicare in sede di offerta il Progettista qualificato per la progettazione di cui si avvale, ovvero
- c) deve partecipare in raggruppamento con un Progettista qualificato per la progettazione.

Se il concorrente è in possesso di attestato SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione (caso a_Progettista staff interno) si avvale dei professionisti presenti nel proprio staff tecnico, i quali costituiranno il Progettista firmatario del progetto esecutivo oggetto dell'appalto. I soggetti dello staff tecnico espressamente incaricati della progettazione esecutiva dovranno rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti, nonché le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti stabiliti dalla parte V dell'allegato II.12 del Codice (attraverso la compilazione della Domanda di Partecipazione).

Se il concorrente è attestato per la prestazione di sola esecuzione (caso b_Progettista indicato), ovvero pur essendo attestato anche per la progettazione non possiede in parte il requisito richiesto per la progettazione o decide di non spenderlo, ricorre a un Progettista (che non assume la qualifica di concorrente) e dimostra il possesso dei requisiti di progettazione con l'indicazione del soggetto (o di più soggetti) di cui all'art. 66, comma 1 del Codice.

Se il concorrente è attestato per la prestazione di sola esecuzione (caso c_raggruppamento eterogeneo), ovvero pur essendo attestato anche per la progettazione non possiede in parte il requisito richiesto per la progettazione o decide di non spenderlo, ricorre a un Progettista (che concorre a tutti gli effetti) e dimostra il possesso dei requisiti di progettazione con la costituzione di un raggruppamento «eterogeneo» (imprese che eseguono i lavori ed esecutori della progettazione), ove assume il ruolo di mandante, esecutore della progettazione, uno o più soggetti, costituiti nelle forme previste dall'art. 66, comma 1, lett. a), b) c), d), e) e g) del Codice.

Per il caso b) e il caso c) il Progettista indicato o raggruppato come mandante deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del Codice dei contratti, nonché possedere i requisiti stabiliti dalla parte V dell'allegato II.12 del Codice. Pertanto, ciascun soggetto indicato o raggruppato come mandante deve comunque compilare e sottoscrivere il DGUE e sottoscrivere la Domanda di Partecipazione. I rapporti tra i soggetti che costituiscono l'Offerente sono meglio descritti al punto 7.1.2.1.

5.3. Divieto di partecipazione plurima

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14 del Codice i soggetti che partecipano in forma associata sono esclusi nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, e in particolare:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice dei contratti nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Le condizioni ostative di cui al presente punto 5.3. trovano applicazione anche se è coinvolto il Progettista, in qualunque forma organizzato.

CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 94, comma 1 del Codice)

(condizioni dichiarate nel DGUE)

E' disposta l'esclusione in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3., di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei reati di cui alle

lettere da a) a h) dell'art. 94, comma 1 del Codice.

6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 94, comma 2 del Codice)

(condizioni dichiarate nel DGUE)

L'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3., di:

- a) ragioni di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, salvo che entro la data di aggiudicazione l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del medesimo decreto;
- c) ulteriori comunicazioni assimilabili alle interdittive antimafia, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diniego di iscrizione alla c.d. White List Provinciale.

6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 94, commi 3 e 4 del Codice)

(condizioni dichiarate nel DGUE)

I motivi di esclusione si applicano a tutti gli operatori economici, qualunque sia la loro forma di partecipazione. Ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'esclusione per i motivi di cui ai punti 6.1. e 6.2. è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva sono stati emessi, con riferimento agli operatori economici coinvolti, nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 1. in caso di imprenditore individuale: il titolare;
 2. in caso di società in nome collettivo: socio amministratore;
 3. in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 4. in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;
 - i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinarne o a influenzare le scelte o gli indirizzi;
 5. gli institori e i procuratori generali se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;
 6. i direttori tecnici dell'impresa, previsti dall'articolo 25 della parte V dell'allegato II.12 del Codice, e il socio unico;
 7. l'amministratore di fatto;
 8. l'amministratore del socio persona giuridica, ai sensi del comma 4 dell'art. 94;
- b) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al d.lgs. n. 231/2001.

I motivi di esclusione trovano applicazione anche nei confronti delle corrispondenti persone fisiche del Progettista.

6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria

6.4.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 94, comma 6 e 95, comma 2 del Codice)

(condizioni dichiarate nel DGUE)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, ai sensi dell'allegato II.10 del Codice, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) di imposte e tasse, con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (attualmente fissato in Euro 5.000);
- b) di contributi previdenziali, con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate relative al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali ai sensi dell'allegato II.10 del Codice.

6.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 94, comma 5 e 95 comma 1 del Codice)

(condizioni dichiarate nel DGUE)

L'esclusione è disposta se per l'operatore economico ricorre una delle condizioni ostative di cui alle lettere c) e d) dell'art. 94, comma 5 e alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 95, comma 1 del Codice.

6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

6.5.1. Motivi di esclusione riconducibili agli articoli 94, comma 5 e 95, comma 1 del Codice.

(condizioni dichiarate nel DGUE)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico incorre in una delle condizioni ostative di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell'art. 94, comma 5 e alla lettera d) dell'art. 95, comma 1 del Codice.

6.5.2. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata

(condizioni dichiarate nel DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3., titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

6.6. Self cleaning

(condizioni dichiarate nel DGUE e nel Modello D – Domanda di Partecipazione, Parte III)

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94, 95 e 97, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure c.d. di self cleaning, sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE e nel Modello D la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

A tal fine l'operatore economico allega al modello D – Domanda di Partecipazione una relazione che illustra le misure adottate e documentazione a supporto.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il concorrente non viene escluso dalla procedura di appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 96, comma 7 del Codice, non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.7. Protocollo di legalità, white list, norme comportamentali e impegni dell'operatore economico

(condizioni dichiarate nel Modello D – Domanda di Partecipazione, Parte III)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della legge n. 190 del 2012 l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, si impegna all'osservanza del Protocollo di legalità tra Prefettura di Padova e Università degli Studi di Padova ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati dall'Università, sottoscritto in data 13/03/2019, e scaricabile al link:

<https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Trasparenza/ProtLegRep.759.AARep761.pdf> .

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, per le categorie indicate all'art. 8.3 del capitolato speciale d'appalto.

L'operatore economico dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova D.R. 3269/2014 reperibile al link <https://www.unipd.it/codici-condotta-disciplina> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Ai sensi degli artt. 11, 57 e 102 del Codice dei contratti, l'operatore economico si impegna a garantire:

- l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore indicati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero a rendere la dichiarazione di equivalenza delle tutele, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, e pertanto si impegna ad assumere una quota pari almeno al 10 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto in riferimento alla garanzia relativa alle pari opportunità generazionali, di genere, all'inclusione lavorativa. Sono fatte salve eventuali deroghe che il concorrente dovrà debitamente argomentare nelle dichiarazioni previste all'interno della busta tecnica disciplinata al Capo 16.

CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Documento. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera e) del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte presentate da concorrenti privi della qualificazione richiesta dal presente Documento.

7.1. Idoneità professionale

7.1.1. Operatori economici che eseguono i lavori

(condizioni dichiarate nel DGUE e riassunte per tutti i soggetti nel Modello D – Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. A)

Per tutti gli operatori economici, è richiesta l'iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). Tale requisito, secondo quanto previsto dall'art. 100 commi 4 e 5 del Codice, è dimostrato dal possesso dell'attestazione SOA.

Per gli operatori economici che eseguiranno le prestazioni di assistenza alla bonifica bellica sistemica è richiesta l'iscrizione all'Albo introdotto dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177 ed istituito con successivo Decreto Interministeriale 11 maggio 2015, n. 82. L'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio dell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi ed è disposta per categorie e classifiche in relazione alla tipologia di intervento da porre in essere ed alle capacità tecnico-economiche dell'impresa. La categoria e classifica richiesta è: 1. Bonifica Terrestre (B.TER.), classifica almeno II.

7.1.2. Operatori economici che eseguono i servizi

(condizioni dichiarate nel DGUE e riassunte per tutti i soggetti nel Modello D – Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. B)

Il Progettista deve essere in possesso dei requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 del Codice a seconda della tipologia di operatore economico.

Le società di professionisti (art. 66, comma 1 lett. a) e b) del Codice) e le società di ingegneria (art. 66 comma 1 lett. a) e c) del Codice) devono essere in possesso dei requisiti di cui al medesimo allegato (artt. 35 e 36). Si rinvia in ogni caso agli articoli 37, 38 e 39 del citato allegato.

Il Progettista che firma il progetto esecutivo deve disporre e indicare nominativamente i soggetti (persone fisiche) che assumeranno le professionalità specifiche richieste dalla stazione appaltante al punto 7.1.2.1. e che dovranno:

- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto, riportando gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi, elenchi ufficiali o altri titoli abilitativi necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche (sub. Parte II, lett. B della Domanda di Partecipazione).
E' richiesta l'iscrizione:
 - a) all'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, nella sezione A;
 - b) altri Albi/Ordini/Elenchi, per i quali si vede l'elenco di cui al successivo punto 7.1.2.1.

Nel caso il Progettista sia organizzato in società di ingegneria o altra società professionale, è richiesta anche l'iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata nella Domanda di Partecipazione (sub. Parte II, lett. B).

7.1.2.1. Individuazione delle professionalità specifiche nel Gruppo di lavoro per la progettazione

(condizioni dichiarate nel Modello D – Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. B)

Figure minime

Il Progettista, indipendentemente dal suo modello organizzativo, deve disporre obbligatoriamente dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente e nominativamente nella Domanda di Partecipazione (Parte II, lett. B) che costituiscono nel loro complesso il Gruppo di lavoro e che sono in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

- a) un professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri o degli Architetti, incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- b) un professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri incaricato della progettazione delle strutture e geotecnica;
- c) un professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri incaricato della progettazione degli impianti elettrici e termomeccanici;
- d) un professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- e) un professionista iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e del decreto ministeriale 5 agosto 2011, come professionista antincendio;
- f) un restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente;
- g) un architetto paesaggista per progettazione del paesaggio e del verde;

- h) un professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali;
- i) un progettista esperto per acustica e ambiente;
- j) gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager);
- k) coordinatore delle informazioni dedicato al controllo dei modelli aggregati e al controllo dei modelli disciplinari (BIM Coordinator);
- l) gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (ACDat manager);
- m) un professionista iscritto all'ordine dei geologi.

Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui alle precedenti lettere g), i), j), k) ed l) in capo all'aggiudicatario, sarà richiesta la presentazione del profilo curriculare della figura individuata, esplicitante l'esperienza maturata.

Vincoli delle professionalità specifiche nel Gruppo di lavoro e figure ulteriori

Nella Domanda di partecipazione alla parte II, lettera C deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra i professionisti di cui al presente punto e i soggetti che costituiscono il Progettista, anche indicato.

Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del Gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.

In relazione alle professionalità e ai professionisti di cui all'elenco precedente:

- i requisiti devono essere posseduti dal singolo professionista, individuato personalmente, indipendentemente dal modello organizzativo dell'Offerente tra quelli di cui al punto 5.2.;
- un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità o delle competenze richieste, se tale fattispecie è compatibile con l'ordinamento giuridico, se ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente;
- deve sussistere un Rapporto diretto con i soggetti che costituiscono il Progettista, anche indicato, come definito al punto 1.2.2., lettera c) o un rapporto di collaborazione o consulenza su base annua, come definiti al punto 1.2.2., lettera d);
- la professionalità può essere ricoperta anche da professionisti singoli indicati, ai sensi del punto 5.2., lettera b) o che assumono il ruolo di mandanti nel raggruppamento temporaneo eterogeneo di operatori economici costituito con l'impresa/le imprese esecutrice/i dei lavori, ai sensi del punto 5.2., lettera c);
- nel caso in cui le professionalità esecutrici della progettazione siano ricoperte da giovani professionisti ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice, questi devono avere un Rapporto diretto o di collaborazione o consulenza su base annua con i soggetti che costituiscono il Progettista, anche indicato.

Ferme restando le professionalità obbligatorie di cui alle lettere precedenti, nonché il giovane professionista nei casi di cui al punto 7.4.2., nel gruppo di lavoro dell'Offerente possono essere presenti altre figure professionali, anche solo diplomate oppure laureate in altre materie purché attinenti all'oggetto dell'affidamento, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione, iscritte ai relativi Ordini o Albi, ove istituiti, e che le prestazioni assunte siano compatibili coi limiti posti dalla disciplina vigente sulle competenze professionali. Tali professionisti ulteriori sono ammessi con una delle seguenti modalità:

- rapporto diretto come definito al punto 1.2.2., lettera c);
- rapporto di collaborazione o consulenza su base annua, come definiti al punto 1.2.2., lettera d);
- indicati in sede di offerta di cui al punto 5.2., lettera b);
- mandanti in una forma aggregata di cui al punto 5.2., lettera c).

Il concorrente deve indicare nella Domanda di Partecipazione tutti i nominativi delle figure ulteriori rispetto alle minime richieste che integrano il gruppo di lavoro.

7.1.3. Operatori economici non aventi sede in Italia

(condizioni dichiarate nel DGUE e riassunte per tutti i soggetti nel Modello D – Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. A e B)

In attuazione dell'art. 100, comma 3 del Codice dei contratti, all'operatore economico stabilito in altro Stato membro dell'Unione europea è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri commerciali o professionali di cui all'allegato II.11. Pertanto:

- a) ai fini del requisito di cui al punto 7.1.1., autodichiara l'iscrizione nel pertinente registro commerciale corrispondente previsto dalla legislazione nazionale del Paese di appartenenza;
- b) a fini del requisito di cui al punto 7.1.2., autodichiara l'iscrizione nel pertinente ordine professionale/registro commerciale corrispondente previsto dalla legislazione nazionale del Paese di appartenenza.

Per quanto riguarda gli operatori economici non aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell'UE ai sensi dell'art. 69 del Codice dei contratti pubblici, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000: gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. In alternativa, l'operatore economico potrà produrre una dichiarazione giurata resa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza (Parere MIMS n. 1359/2022). In fase di partecipazione è sufficiente che l'operatore economico autodichiari il possesso del requisito.

7.2. Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali degli operatori economici che eseguono i lavori

7.2.1. Operatori economici che eseguono i lavori

(condizioni dichiarate nel DGUE e riassunte per tutti i soggetti nel Modello D – Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. C)

In relazione alla qualificazione giuridica dei lavori e della loro entità, come determinate al punto 3.2.1., ai sensi dell'articolo 100, comma 4 e dell'allegato II.12 del Codice dei contratti, gli Offerenti devono essere in possesso delle attestazioni SOA nelle categorie e classifiche indicate nella tabella di cui al medesimo 3.2.1.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'allegato citato il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa e oggetto di subappalto devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Per la qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria si rinvia a quanto precisato al punto 7.4. del presente documento, al Capo 8 e al punto 9.2.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

L'appalto ha una base di gara superiore a euro 20.658.000, pertanto l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, del Codice ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

7.2.2. Operatori economici esecutori dei lavori qualificati anche per la progettazione

(condizioni dichiarate nel DGUE e riassunte per tutti i soggetti nel Modello D – Domanda di

Partecipazione, Parte II, lett. C)

L'operatore economico esecutore dei lavori che esegua anche la progettazione deve essere qualificato sia per i lavori sia per la progettazione mediante attestazione SOA. Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al successivo punto 7.3. dovrà essere in possesso dei citati requisiti mediante il proprio staff tecnico.

7.2.3. Qualificazione degli operatori economici non aventi sede in Italia

(condizioni dichiarate nel DGUE e riassunte per tutti i soggetti nel Modello D – Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. C)

Per gli operatori economici stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea o negli altri Stati di cui all'art. 69 del Codice la qualificazione SOA non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 3 del Codice.

7.3. Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali degli operatori che eseguono la progettazione

7.3.1. Servizi analoghi

(condizioni dichiarate nel Modello D – Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. D.1)

Il Progettista deve aver svolto servizi di architettura e ingegneria negli ultimi **10 anni** antecedenti alla data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella tabella che segue e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, ossia il valore indicato nella «Colonna A» della tabella che segue.

Periodo utile di riferimento: dal 11/04/2014 al 10/04/2024					
ID opere	Grado di complessità	Declaratoria sintetica	Lavori da bando	Importi	
				Requisiti minimi:	
				Colonna A	Colonna B
E.10	1,20	<i>Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria</i>	21.304.693,08	21.304.693,08	17.043.754,46
E.22	1,55	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti</i>	2.199.029,85	2.199.029,85	1.759.223,88
S.03	0,95	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni</i>	22.984.929,48	22.984.929,48	18.387.943,58
IA.02	0,85	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	8.244.954,60	8.244.954,60	6.595.963,68
IA.04	1,30	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso</i>	7.684.731,58	7.684.731,58	6.147.785,26

Disciplinare di gara – Appalto integrato Progetto PIAVEFutura

D.04	0,65	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	1.244.899,86	1.244.899,86	995.919,89
------	------	---	--------------	--------------	------------

A tale scopo, qualora la stazione appaltante intenda procedere con la verifica delle autodichiarazioni rese, chiederà di dimostrare la qualificazione allegando **una distinta di lavori** per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito, con le seguenti precisazioni:

a) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro appartenente a ciascuna delle Classificazioni sopra indicate, sia che il lavoro comprenda una sola che più di una delle predette Classificazioni:

- l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato, reperibile o riscontrabile presso un ufficio pubblico; i servizi svolti per committenti privati sono documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;
- la descrizione sommaria e l'ubicazione;
- la Classificazione con lo «ID-Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale di riferimento di cui alla successiva lettera b);
- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui alla lettera c);
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi della lettera c) e che il periodo è riferito allo svolgimento del servizio e non all'eventuale esecuzione dei lavori oggetto dello stesso servizio;
- l'importo dei lavori, come individuato alla successiva lettera d);
- il professionista o i professionisti interni al Progettista che hanno svolto effettivamente il servizio; la circostanza che il professionista che ha svolto il servizio sia attualmente presente nella compagine del Progettista, costituisce condizione affinché il requisito, o la quota di requisito, sia attribuito al Progettista;
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dal Progettista dell'Offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in forma aggregata con terzi diversi da quelli aggregati nella presente gara; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito;

b) **a partire dal 21 dicembre 2013** sono utilizzabili lavori classificati con «ID Opere» di cui al punto 3.2.2. e lavori della medesima Classificazione aventi un grado di complessità "G" pari o superiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del Decreto tariffe 17 giugno 2016, con le precisazioni, i limiti e le condizioni che seguono:

ID opere	Lavori utilizzabili	Lavori non utilizzabili
E.10	E.04 – E.07 – E.13 – E.16 – E.21 – E.22	Tutte le E non ricomprese nell'elenco delle opere utilizzabili e ogni altro ID
E.22	/	Ogni altro ID opere
S.03	S.05 – S.06	Tutte le S non ricomprese nell'elenco delle opere utilizzabili e ogni altro ID
IA.02	/	Ogni altro ID opere
IA.04	/	Ogni altro ID opere
D.04	D.05	Ogni altro ID opere

prima del 21 dicembre 2013 si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti «ID Opere» del citato Decreto tariffe, come

riportato nel prospetto che segue:

ID opere	Lavori utilizzabili	Lavori non utilizzabili
E.10	<p>I/d</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi; • Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate; • Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria; • Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese; • Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura; • Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; <p>I/e Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, oppure di particolare importanza.</p>	Tutte le altre tipologie di opere.
E.22	<p>I/e Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti.</p>	Tutte le altre tipologie di opere.

S.03	<p>I/g</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni. <p>IX/b IX/c</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. <p>I/g IX/c</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine. 	Tutte le altre tipologie di opere.
IA.02	<p>III/b</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico. 	Tutte le altre tipologie di opere.
IA.04	<p>III/c</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso. 	Tutte le altre tipologie di opere.
D.04	<p>VIII</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario. • Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale. 	Tutte le altre tipologie di opere.

c) i lavori utili ai fini del requisito sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici svolti sono stati iniziati e ultimati nel periodo di riferimento considerato utile, oppure la parte di essi svolta nello stesso periodo in caso di servizi iniziati in epoca precedente o non ancora ultimati, purché sia possibile dimostrarne il frazionamento temporale;

d) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi è:

- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati,

- se il lavoro è in corso;
- quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
 - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
 - fuori dai casi precedenti, quello risultante da qualunque atto facente fede fino a querela di falso purché i servizi siano stati oggetto di recepimento in atti pubblici;
- e) il requisito è dimostrabile con copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente che indicano l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione, nonché con copia dei contratti, delle fatture, degli atti amministrativi di assenso, delle dichiarazioni formali dei committenti o di ogni altra documentazione facente fede fino a querela di falso;
- f) non sono ammessi progetti presentati in procedure di appalto-concorso, di concessione, di partenariato pubblico-privato, salvo che abbiano conseguito l'approvazione della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore;
- g) si applica la disposizione di cui all'art. 66, comma 2 del Codice dei contratti nel caso di società costituite da meno di cinque anni.

7.3.2. Servizi di punta

(condizioni dichiarate nel Modello D - Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. D.2)

Il Progettista deve aver svolto servizi di architettura e ingegneria (cosiddetti "servizi di punta"), negli ultimi **10 anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando. Il Progettista deve aver eseguito per ciascuna delle categorie e ID della tabella di cui al punto 7.3.1. un servizio o una coppia di servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, ossia il valore indicato nella «Colonna B» della tabella sopra citata. A tale scopo:

- a) il Progettista deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" indicando, per ciascun lavoro, le informazioni di dettaglio di cui al punto 7.3.1., lettera a) e nel rispetto delle indicazioni di cui al medesimo punto 7.3.1. lettere da b) a h);
- b) si applicano i criteri di individuazione, valutazione e dimostrazione già descritti al punto 7.3.1., fermo restando che:
- al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due lavori per ogni Classificazione;
 - il requisito può essere raggiunto anche con un solo lavoro per ciascuna Classificazione se adeguato;
 - il singolo servizio o i singoli servizi che compongono la coppia non possono essere frazionati; la coppia di lavori per i quali sono stati svolti i servizi può essere portata da due operatori economici diversi, ma il singolo lavoro non può essere frazionato tra più operatori economici; tale regola si applica anche in caso di avvalimento avente ad oggetto il presente requisito;
- c) i "servizi di punta" possono concorrere al requisito dei servizi svolti di cui al punto 7.3.1. e il requisito è dimostrabile con le stesse modalità.

7.3.3. Fatturato globale nel triennio

(condizioni dichiarate nella Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. D.3)

Il Progettista deve disporre di un fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura (2021-2022-2023), pari ad almeno € 1.200.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita, in fase di aggiudicazione, mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al

periodo di attività effettivamente svolto.

La richiesta del fatturato globale nel triennio è motivata dalla necessità di comprovare la sostenibilità da parte dell'operatore economico dell'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento idoneo a comprovare il requisito.

7.3.4. Attrezzature tecniche

(condizioni nella Domanda di Partecipazione, Parte II, lett. D.4)

La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione, ai sensi dell'art. 44, comma 3 del Codice dei contratti e nelle modalità previste nella documentazione di gara e più precisamente nel Capitolato Informativo. L'operatore economico dovrà essere in grado di eseguire le prestazioni di cui al presente affidamento con strumenti Building Information Modeling (di seguito BIM). A tal fine, per la partecipazione alla presente procedura il concorrente deve garantire il possesso di tali strumenti informatici e la presenza di personale tecnico adeguatamente formato alle relative elaborazioni.

7.4. Indicazioni e prescrizioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete e i GEIE

7.4.1. Principi applicabili a tutti gli operatori economici in forma aggregata

Richiamato quanto previsto dal Capo 5, si precisa che:

- a) ciascun operatore economico che si presenta in forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 6 che lo riguardano e deve dichiarare nella Domanda di partecipazione esclusivamente i propri requisiti di selezione e partecipazione di cui al presente Capo 7;
- b) in ogni caso i requisiti devono essere posseduti complessivamente dalla forma aggregata nella misura integrale richiesta agli Offerenti singoli.

7.4.2. Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di rete ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Le seguenti indicazioni ripercorrono la disciplina dei requisiti speciali già precisata nei precedenti punti 7.1., 7.2. e 7.3. con riferimento all'operatore economico singolo e ne precisano le modalità di applicazione agli operatori economici in forma aggregata.

Requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.

➤ Operatori economici che eseguono i lavori (7.1.1.)

Il requisito dell'iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito dell'iscrizione all'Albo introdotto dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177 ed istituito con successivo Decreto Interministeriale 11 maggio 2015, n. 82, condizione per l'esercizio dell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi, con categoria e classifica come segue: Bonifica Terrestre (B.TER.), classifica almeno II, deve essere posseduto dal componente che eseguirà la prestazione.

➤ **Operatori economici che eseguono la progettazione (7.1.2.)**

I requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. Si applica l'art. 66 comma 2 del Codice con riferimento alle società costituite da meno di cinque anni.

Ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice, nei raggruppamenti temporanei di progettazione deve essere presente e coinvolto come progettista un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni, che sia:

- a) iscritto al relativo Ordine professionale tra quelli di cui al punto 7.1.2.,
- b) legato al concorrente da uno dei vincoli di cui al punto 7.1.2.1.

L'abilitazione si intende conseguita con il superamento dell'esame di Stato, pertanto ai fini della qualificazione di "giovane professionista" l'esame di Stato dovrà esser stato sostenuto nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando, ovvero nel periodo dal 11/04/2019 al 10/04/2024 e l'operatore economico dovrà dichiarare la data di superamento dell'esame di Stato nella Domanda di Partecipazione.

Il requisito dell'iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, per le società di ingegneria o altra società professionale, deve essere posseduto da:

- a. ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali degli operatori economici che eseguono i lavori di cui al precedente punto 7.2.

➤ **Operatori economici che eseguono i lavori (7.2.1.) e Operatori economici esecutori dei lavori qualificati anche per la progettazione (7.2.2.)**

Si applica la disciplina che segue:

a) per il requisito di cui al punto 7.2.1. (attestazioni SOA) si rinvia all'art. 30 dell'allegato II.12 del Codice, secondo cui il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa e oggetto di subappalto devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Per la qualificazione nelle categorie scorporabili, tutte a qualificazione obbligatoria, si rinvia a quanto precisato al Capo 8 e al punto 9.2 del presente Documento. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 al Codice la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;

b) ai sensi dell'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 al Codice dei contratti, per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE di cui all'art. 65, comma 2, lettera h), le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di

modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Considerato che il presente appalto ha ad oggetto lavori per un importo superiore a 20.658.000,00, si rinvia a quanto previsto al punto 7.2.1 in merito all'ulteriore requisito della cifra d'affari richiesta ai fini della qualificazione.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali degli operatori economici che eseguono la progettazione di cui al precedente punto 7.3.

➤ **Servizi analoghi (7.3.1.)**

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento. Non è necessaria la corrispondenza tra la qualificazione di ciascun progettista partecipante al raggruppamento e la quota di esecuzione della prestazione di rispettiva pertinenza.

➤ **Servizi di punta (7.3.2.)**

Il requisito può essere soddisfatto mediante un servizio o una coppia di servizi per lavori analoghi relativi alla singola categoria e ID; in quest'ultimo caso può essere posseduto in forma cumulativa da due diversi componenti del raggruppamento.

Non è necessaria la corrispondenza tra la qualificazione di ciascun progettista partecipante al raggruppamento e la quota di esecuzione della prestazione di rispettiva pertinenza.

➤ **Fatturato globale nel triennio (7.3.3.)**

Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

➤ **Descrizione delle attrezzature tecniche (7.3.4.)**

Il requisito relativo agli strumenti informatici BIM e alla presenza di personale tecnico adeguatamente formato a tali elaborazioni deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

7.5. Indicazioni e prescrizioni per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane

Le seguenti indicazioni ripercorrono la disciplina dei requisiti speciali già precisata nei precedenti punti 7.1., 7.2. e 7.3. con riferimento all'operatore economico singolo e ne precisano le modalità di applicazione ai consorzi stabili.

Requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.

➤ **Operatori economici che eseguono i lavori (7.1.1.)**

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito dell'iscrizione all'Albo introdotto dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177 ed istituito con successivo Decreto Interministeriale 11 maggio 2015, n. 82, condizione per l'esercizio dell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi, con categoria e classifica come segue: Bonifica Terrestre (B.TER.), classifica almeno II, deve essere posseduto dal componente che eseguirà la prestazione.

➤ **Operatori economici che eseguono la progettazione (7.1.2.)**

I requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
- b. per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito dell'iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali degli operatori economici che eseguono i lavori di cui al precedente punto 7.2.

➤ **Operatori economici che eseguono i lavori (7.2.1.) e operatori economici esecutori dei lavori qualificati anche per la progettazione (7.2.2.)**

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione dei consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Il principio del cumulo alla rinfusa, applicabile alla qualificazione dei consorzi stabile, non trova applicazione con riferimento alle categorie dei lavori relative al settore dei beni culturali, precisamente con riferimento alle categorie OG2 e OS25 e pertanto le consorziate individuate come esecutrici devono essere in possesso di certificazione SOA adeguata alla categoria e classifica richiesta.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Ai sensi dell'art. 67, comma 5, i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Considerato che il presente appalto ha ad oggetto lavori per un importo superiore a 20.658.000,00, si rinvia a quanto previsto al punto 7.2.1 in merito all'ulteriore requisito della cifra d'affari richiesta ai fini della qualificazione.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali degli operatori economici che eseguono la progettazione di cui al precedente punto 7.3.

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) del Codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile di cui all'art. 66, comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, i consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

➤ **Servizi analoghi (7.3.1.)**

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi deve essere posseduto dal consorzio o dai consorziati indicati come esecutori. Trova applicazione il "cumulo alla rinfusa".

➤ **Servizi di punta (7.3.2.)**

Il requisito può essere soddisfatto mediante un servizio o una coppia di servizi per lavori analoghi relativi

alla singola categoria e ID; in quest'ultimo caso può essere posseduto in forma cumulativa da due diversi consorziati esecutori. Trova applicazione il "cumulo alla rinfusa".

➤ **Fatturato globale nel triennio (7.3.3.)**

Ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera a) del Codice i requisiti di capacità finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile di cui all'art. 66, comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

➤ **Descrizione delle attrezzature tecniche (7.3.4.)**

Il requisito relativo agli strumenti informatici BIM e alla presenza di personale tecnico adeguatamente formato a tali elaborazioni deve essere posseduto dal consorzio o dai consorziati indicati come esecutori. Trova applicazione il "cumulo alla rinfusa".

7.6. Cooptazione

Gli Offerenti, singoli o in forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara in misura integrale, possono cooptare ulteriori operatori economici, ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice; in tal caso gli operatori economici cooptati:

- non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti;
- devono essere in ogni caso in possesso dei requisiti di cui al punto 7.1.;
- non possono eseguire lavori/prestazioni in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto e comunque nei limiti della propria qualificazione, anche per categorie diverse da quelle richieste dal presente Documento; tale percentuale opera complessivamente in relazione al totale dei lavori/delle prestazioni affidati agli operatori economici cooptati se più di uno;
- non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti di selezione richiesti all'Offerente;
- devono impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l'Offerente, ma non si configurano come Offerenti bensì come mandanti atipici, non sottoscrivono l'offerta, non possono subappaltare, non assumono quote di partecipazione né presentano garanzie o assicurazioni;
- presentano un proprio DGUE di cui al punto 15.3., nei limiti di quanto di loro pertinenza.

CAPO 8. AVVALIMENTO

8.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento

8.1.1. Oggetto dell'avvalimento

(condizioni dichiarate nel DGUE e nel Modello D – Domanda di Partecipazione, Parte III)

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei contratti, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario") nel rispetto delle seguenti previsioni:

a) **non è consentito** l'avvalimento per la dimostrazione:

- dei requisiti generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 6;
- dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1., salvo quanto previsto all'art. 104, comma 3 del Codice in relazione ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi e a titoli di studio e professionali; in quest'ultimo caso si applicano le disposizioni in materia di subappalto;
- del requisito di attestazione SOA nelle categorie indicate alla tabella sub lett. b) al punto 3.2.1. del presente Documento (nello specifico le categorie OG2, OG11, OS4, OS21 e OS25) in virtù di quanto previsto dall'art. 132, comma 2 e 104, comma 11 del Codice; le lavorazioni delle predette categorie si contraddistinguono per la componente di notevole contenuto tecnologico e/o di rilevante complessità tecnica interessando beni culturali;

b) la documentazione presentata:

- dall'Offerente deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali il predetto operatore

economico Offerente è carente);

- dall'operatore economico ausiliario deve riportare l'indicazione dei mezzi e delle risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e che mette a disposizione dell'Offerente;
- c) l'operatore economico ausiliario deve possedere in proprio i requisiti di selezione di cui al Capo 7 di propria pertinenza e oggetto di avvalimento, non deve incorrere nelle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti elencate al Capo 6 o in altri motivi di esclusione e deve dichiarare tali condizioni mediante il DGUE.

8.1.2. Limiti e condizioni particolari per l'avvalimento

Trovano inoltre applicazione i seguenti limiti e condizioni particolari:

- a) l'operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti e nei casi di cui all'art. 104, comma 3 del Codice dei contratti; ai sensi del comma 3 del predetto articolo qualora oggetto di avvalimento siano autorizzazioni o altri titoli abilitativi, titoli di studio o professionali, necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi sono eseguiti direttamente dall'ausiliario;
- b) ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.
- c) ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo;
- d) ai sensi dell'art. 104, comma 6 del Codice, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine assegnato dalla stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento;
- e) ai sensi dell'art. 104, comma 5 del Codice, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente;
- f) non è ammesso l'istituto dell'avvalimento per il Progettista indicato di cui al punto 5.2. lettera b) in quanto lo stesso non assume la qualifica di concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

8.2. Contratto di avvalimento e dichiarazioni dell'ausiliario

Ai sensi dell'articolo 104, comma 4 del Codice dei contratti, deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti. L'ausiliario deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta o per entrambe le finalità, e allegare, nel caso di cui al comma 2 dell'art. 104 del Codice, la certificazione del concorrente ausiliario rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. Si rinvia a quanto precisato al punto 8.3.

L'operatore economico è tenuto a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo 6 del presente Documento;

- b) di essere in possesso dei requisiti di cui al Capo 7 del presente Documento, oggetto di avalimento;
- c) di impegnarsi, verso l'operatore economico che si avvale e verso la stessa stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto del contratto di avalimento.

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono rese attraverso la compilazione di un modello DGUE autonomo e separato rispetto a quello dell'ausiliario; la dichiarazione di cui alla precedente lettera c) deve essere allegata alla domanda di partecipazione, deve essere nativa digitale e firmata digitalmente dall'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

8.3. Avalimento migliorativo dell'offerta

Nel caso in cui l'operatore economico ricorra all'avalimento migliorativo dell'offerta ai sensi dell'art. 104, comma 4 del Codice, i requisiti oggetto di avalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avalimento e nella dichiarazione dell'ausiliario (e non nel DGUE), i quali dovranno essere inseriti nella busta contenente l'offerta tecnica.

Nel caso di avalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione, che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione e l'altro per il prestito dei requisiti premiali. Tale ultimo contratto è presentato nell'offerta tecnica.

CAPO 9. SUBAPPALTO

9.1. Subappalto facoltativo

(condizioni dichiarate nel DGUE)

Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei contratti, l'Offerente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, alle seguenti condizioni e nel rispetto delle percentuali di subappalto consentite riportate nella Tabella di cui all'art. 3.2 del presente documento; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato.

È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Per l'attività di progettazione non è consentito il ricorso al subappalto, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni, della necessità di garantire il corretto coordinamento di tutte le discipline di cui al progetto esecutivo nonché assicurare l'efficacia e l'efficienza nella conduzione del servizio nell'ambito di un gruppo di lavoro consolidato, finalizzato al conseguimento del miglior risultato per l'Ente. Vigè il divieto di subappalto anche per la relazione geologica.

E' comunque ammesso il subappalto di eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 119 del Codice, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni subappaltabili oggetto del contratto di appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto; è pertanto vietato il cd. subappalto a cascata.

In ogni caso non saranno autorizzati i subappalti che non rispettano le condizioni di cui all'art. 119, comma 4 del Codice dei contratti.

Non costituiscono subappalto le attività di cui all'articolo 119, comma 3 del Codice dei contratti.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati non assimilabili al subappalto, il nome del subcontraente, l'importo del relativo contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Per tutto quanto non previsto nel presente punto, si rinvia integralmente all'art. 119 del Codice dei contratti.

9.2. Subappalto qualificante (subappalto necessario ai fini della qualificazione) (condizioni dichiarate nel DGUE)

L'Offerente che non possiede adeguata qualificazione nelle prestazioni relative alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e che intende fare ricorso al subappalto qualificante, deve necessariamente dichiarare di impegnarsi a subappaltarle ad un subappaltatore qualificato. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa e oggetto di subappalto, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, con copertura di importo nella stessa, ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice dei contratti.

Parimenti, in caso di raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dalle imprese mandanti, o assimilate ad esse, e oggetto di subappalto, devono essere posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA

1. Con riferimento al servizio di progettazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice non sono dovuti la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 117 del Codice.

2. **Con esclusivo riferimento all'importo relativo ai lavori**, per la partecipazione alla presente procedura il concorrente deve, a pena di esclusione, essere in possesso di apposita garanzia "provvisoria" nella misura pari al 2% (dueper cento) del valore fissato a base di gara comprensivo di oneri per la sicurezza non ribassabili, I.V.A. esclusa, pari a Euro 1.273.264,77. L'importo della garanzia può essere ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice.

3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice (Università degli studi di Padova, via VIII febbraio nr. 2, Padova, P.iva 00742430283), esclusivamente:

a) con versamento tramite il sistema dei pagamenti PagoPA collegandosi alla pagina dedicata del "Portale dei Pagamenti" PagoAtenei dell'Università di Padova (Pagina in italiano: <https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/modellopagamento?id=126&lang=it>, Pagina in inglese: <https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/modellopagamento?id=126&lang=en>), esclusi i soggetti di cui al comma 6 del presente punto; una volta compilati i campi obbligatori è possibile procedere con il "pagamento immediato" scegliendo tra le varie modalità online disponibili o viceversa stampare l'Avviso di Pagamento e effettuare il versamento in un secondo momento (entro 3 giorni, fatti salvi i termini di gara) utilizzando uno dei canali di pagamento menzionati nell'Avviso; la ricevuta del versamento effettuato tramite PagoPA deve essere scaricata dal link <https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/scaricaricevuta> e allegata alla documentazione di offerta;

b) con fideiussione rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 106, comma 3 del Codice, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne

disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria-assicurativa.

4. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

5. Ferme restando le modalità di costituzione della garanzia provvisoria di cui ai commi precedenti, qualora il concorrente sia un operatore economico non residente nel territorio nazionale, la garanzia provvisoria può essere costituita a sua discrezione anche con bonifico SEPA con versamento effettuato sul conto intestato all'Ente presso Intesa San Paolo - sede di Padova - Codice IBAN: IT13Z030691211710000046107 e dovrà essere presentato originale del versamento con l'indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

6. Qualora il concorrente sia un ente o soggetto che rientra nel regime della Tesoreria Unica (Legge 24/03/2012 n. 27) la modalità di costituzione della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) del comma 3 non è ammessa. Il versamento potrà altresì essere effettuato tramite girofondo sul conto corrente intrattenuto dall'Università di Padova presso la Banca d'Italia: numero conto contabilità speciale 0037174, IBAN IT70D0100003245221300037174, BIC/SWIFT: BITAITR1221; nella documentazione di offerta dovrà essere allegata ricevuta del girofondo con l'indicazione del conto di Tesoreria Unica del concorrente.

7. L'operatore economico dovrà caricare a Portale la garanzia emessa in forma digitale sottoscritta digitalmente dal soggetto, munito dei poteri di firma, che la rilascia.

8. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo 1.2 del Decreto 16 settembre 2022, n. 193;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere del soggetto che sottoscrive la garanzia per conto dell'istituto fideiussore di impegnare, con la sottoscrizione, l'istituto fideiussore nei confronti dell'Università. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. L'Università si riserva di effettuare dei controlli a campione interrogando direttamente gli Istituti di Credito/Assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la garanzia potrà essere corredata da autentica notarile della sottoscrizione circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo. Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l'Università provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto;
- avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice;
- essere intestata, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete/GEIE;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d) l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice.
9. Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:
- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
 - b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
 - c) Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3;
 - d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.
10. Per fruire dei suddetti benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta all'interno del modello D, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando la copia conforme delle relative certificazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
11. Nel caso di partecipazione alla gara in forma di Impresa singola, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa concorrente nella presente procedura; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è l'impresa stessa.
12. Nel caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), lett. c) e lett. d) del Codice, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante del Consorzio, deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio e, se ricorre il caso, la consorziata per la quale il Consorzio concorre.
13. Nel caso di partecipazione alla gara di R.T.O.E. costituito, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante della sola capogruppo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è l'R.T.O.E. costituito. Nel caso di partecipazione alla gara di R.T.O.E. costituendo, la

garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante di tutte le imprese del raggruppamento costituendo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento.

14. Nel caso di partecipazione alla gara di Consorzio ordinario costituito, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante della sola capogruppo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio costituito. Nel caso di partecipazione alla gara di Consorzio ordinario costituendo, la garanzia è sottoscritta dal Legale Rappresentante di tutte le imprese del Consorzio costituendo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese componenti il costituendo Consorzio.

15. Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice.

16. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

17. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

CAPO 11. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

11.1. Presa visione dei luoghi

Ai fini dell'art. 92, comma 1 del Codice dei contratti, si precisa che il sopralluogo è facoltativo ed è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di intervento. L'invito ad effettuare il sopralluogo è finalizzato alla formulazione di un'offerta più consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto, essendo esso strumentale a garantire una maggiore conoscenza dello stato dei luoghi, della collocazione dell'opera all'interno di un contesto urbano, della logistica, dell'accessibilità e degli spazi da dedicare al cantiere, nonché della complessità dell'appalto da affidare, in considerazione della compresenza delle lavorazioni di tipo edilizio ed impiantistico.

11.2. Richiesta di sopralluogo

Il concorrente interessato al sopralluogo dovrà inviare un'apposita richiesta tramite la sezione "Comunicazioni" del Portale Appalti, entro il termine di scadenza previsto nella GUUE, riportando:

–nell'oggetto della comunicazione "Richiesta sopralluogo Piave Futura – (denominazione operatore economico)";

–all'interno della richiesta:

- dati dell'operatore economico richiedente: sede, P.IVA, mail, pec;
- recapito telefonico;

Potranno effettuare il sopralluogo al massimo due persone per impresa.

Per eventuali informazioni sul sopralluogo si prega di scrivere tramite l'area Comunicazioni del Portale.

CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE COMPETENZE DI ANAC

12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, scegliendo tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità n. 610 del 19 dicembre 2023, per l'importo di Euro 560,00 (cinquecentosessanta/00).

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line a "Gestione Contributi Gare", raggiungibile all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

L'operatore economico dovrà autenticarsi al GCG, selezionare la gara di interesse (inserendo il codice CIG

o il numero di gara) e seguire le istruzioni per la generazione dell'avviso di pagamento. Una volta generato l'avviso di pagamento, l'operatore verrà reindirizzato automaticamente al "Portale dei pagamenti ANAC" e potrà procedere al pagamento attraverso il sistema "pagoPA".

Il pagamento potrà avvenire in due modalità: a) "Pagamento on line" scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA (carta di credito/debito, conto corrente); b) "Pagamento mediante avviso", stampando l'avviso analogico e utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

Le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati", a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici o consorzi ordinari, sia già costituiti sia non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Nel caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà poi inserire nella busta della documentazione Amministrativa la copia della ricevuta di pagamento reperibile nella sezione "Pagamenti effettuati".

Le modalità di versamento da parte degli operatori economici, anche esteri, della suddetta contribuzione nonché le relative istruzioni operative sono pubblicate e consultabili nel "Manuale Utente", scaricabile dal sito Internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120502/Manuale+utente+GCG+Operatore+Economico+v1.4.pdf/c7a2db16-2ef9-0f58-09a1-23ac9c9589da?t=1681307653297>

12.2. Fascicolo virtuale degli operatori economici

Ai sensi dell'art. 99 del Codice e dell'art. 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi dell'art. 24 del Codice e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, compreso il Progettista indicato, devono, obbligatoriamente, registrarsi al suddetto sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il suddetto sistema, l'Ente provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati necessari per la verifica dei requisiti è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2 del medesimo decreto.

La verifica sul possesso dei requisiti sarà fatta solo sull'aggiudicatario. L'Ente si riserva di verificare anche il soggetto classificato secondo in graduatoria.

CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI

13.1. Presentazione dell'offerta

L'offerta è presentata con le modalità, nei termini e al recapito di cui ai punti 1.1.4., 1.1.5., alle condizioni di cui al Capo 15, con l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

- a) la mancata presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma "Portale Appalti" o la presentazione con altre modalità sono cause di esclusione dalla gara;
- b) con le stesse modalità e formalità previste per la presentazione dell'offerta, gli Offerenti possono far pervenire eventuali sostituzioni dell'offerta già presentata purché entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, tuttavia:
 - non sono ammesse integrazioni all'offerta già caricata, integrazioni o sostituzioni delle singole Buste telematiche facenti parte dell'offerta, ma esclusivamente la sostituzione integrale dell'offerta già caricata con altra offerta;
 - prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, un Offerente può rinunciare alla propria offerta ritirando l'offerta già presentata in Piattaforma, mediante l'apposita procedura di rinuncia o annullamento presente sulla stessa Piattaforma;
- c) tutte le operazioni di cui alla lettera b) risultano da tracce informatiche create e conservate automaticamente dalla Piattaforma mediante «log di sistema» e sono consultabili dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per tutto il periodo di cui alla lettera h);
- d) in caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione è prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza;
- e) tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, restando a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione;
- f) in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
- g) le offerte tardive sono escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti;
- h) a far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l'Offerente, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice dei contratti, per 240 giorni;
- i) nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante può chiedere agli Offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata nella richiesta.

13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa

Si osservano le seguenti formalità della documentazione:

- a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compresi il Modello D – Domanda di Partecipazione di cui al punto 15.2. e il DGUE di cui al punto 15.3. che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolvono integralmente agli obblighi dichiarativi;
- b) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l'hanno prodotta; l'eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all'originale, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c) il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa di cui alle precedenti lettere a) e b):

- mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3 del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; in tale ipotesi si deve astenersi dall'allegare copia del documento di riconoscimento;
- qualora non in possesso di firma digitale, con sottoscrizione autografa corredata dalla copia del documento d'identità (è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti) ai sensi degli artt. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 e 65 del CAD.

CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

14.1. Casi di ricorso al soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio, gestito mediante la piattaforma "Portale Appalti", la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14.2. Soccorso istruttorio informale

La stazione appaltante:

- a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) o mail dell'Offerente ai sensi del punto 2.2., per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli Offerenti. La mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio formale;
- b) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al

CAPO 15. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

15.1. Documentazione richiesta

L'Offerente utilizza la Piattaforma Portale Appalti, per compilare o allegare, con le modalità di cui al Capo 13, la seguente documentazione amministrativa:

- a) Domanda di Partecipazione in bollo;
- b) DGUE;
- c) documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:
 - versamento, a favore di ANAC, del contributo di cui al punto 12.1.;
 - garanzia provvisoria di cui al Capo 10;
 - eventuale documentazione integrativa e accessoria di cui al punto 15.4.

15.2. Domanda di Partecipazione

15.2.1. Domanda di Partecipazione

È richiesta la compilazione di una Domanda di Partecipazione, oltre alla presentazione del DGUE di cui al punto 15.3.

La Domanda di Partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il fac-simile di cui all'allegato A e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni indicate nel modello.

Il concorrente indica la forma in cui partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorzata) in un'unica Domanda di Partecipazione.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La Domanda di Partecipazione è unica ed è sottoscritta con firma digitale da:

- legale rappresentante o soggetto munito di poteri di firma;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito o GEIE, legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete

che partecipa alla gara.

- eventuale soggetto indicato di cui al punto 5.2., lett. b) del presente Documento;
- tutti gli associati o il rappresentante munito di idonei poteri, nel caso di studio associato.

Qualora la dichiarazione venga sottoscritta dal procuratore della società, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi.

15.2.2. Ulteriori disposizioni in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva (condizioni dichiarate nel Modello D – Domanda di Partecipazione, Parte II)

I raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettera e) e all'art. 66, comma 1, lettera f) del Codice, già costituiti, dovranno produrre, in allegato al Modello "D":

- a. mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo-mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, in originale o copia conforme all'originale;
- b. dichiarazione delle categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

La capogruppo-mandataria stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La presente disciplina trova applicazione anche con riferimento ai raggruppamenti temporanei di progettisti indicati e ai raggruppamenti eterogenei, in quanto compatibile.

I consorzi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) del Codice e i GEIE, già costituiti, dovranno produrre, in allegato al Modello "D":

- a. atto costitutivo e statuto del Consorzio o GEIE, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale capofila, in originale o copia conforme all'originale, con indicazione delle Imprese consorziate;
- b. dichiarazione delle categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Il Consorzio stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto proprio e delle consorziate.

I raggruppamenti temporanei di operatori economici, i consorzi ordinari e i GEIE di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), h) del Codice, i raggruppamenti temporanei di progettisti indicati di cui all'art. 66, comma 1, lettera f) e i raggruppamenti eterogenei, non ancora costituiti, dovranno rendere nel Modello "D":

Dichiarazione cumulativa resa da ciascun operatore economico, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R., attestante:

- l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'operatore economico indicato come capogruppo, il quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate; in caso di consorzio, anche l'impegno a stipulare il contratto di consorzio;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice;
- le categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La capogruppo-mandataria stipulerà il contratto, una volta acquisito il relativo mandato/atto costitutivo, in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate.

La presente disciplina trova applicazione anche con riferimento ai raggruppamenti temporanei di progettisti indicati e ai raggruppamenti eterogenei, in quanto compatibile.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dovranno produrre, in allegato al Modello

“D”:

Atto costitutivo e statuto del consorzio, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prodotti in originale o in copia conforme, con indicazione delle imprese consorziate. Il consorzio stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto proprio.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) e all'art. 66, comma 1, lettera g) dovranno rendere nel Modello “D”:

- Dichiarazione con la quale il consorzio attesta che concorre ed esegue in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto o che concorre in proprio ed indica la/e consorziata/e esecutrice/i;
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice delle consorziate che prestano i requisiti;

e dovranno produrre, in allegato al Modello “D”:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prodotti in originale o in copia conforme, con indicazione delle imprese consorziate. Il consorzio stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto proprio.

Le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dovranno produrre, in allegato al Modello “D”:

a. copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

e dovranno rendere nel Modello “D”:

b. dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre e le categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dovranno produrre, in allegato al Modello “D”:

a. copia del contratto di rete;

b. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune e indicazione delle imprese retiste che partecipano alla gara;

e dovranno rendere nel Modello “D”:

c. dichiarazione che indichi le categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, che partecipano nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo, dovranno produrre in allegato al Modello “D”:

In caso di aggregazione costituita:

a. copia del contratto di rete;

b. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria e indicazione delle imprese retiste che partecipano alla gara;

c. dichiarazione che indichi le categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di aggregazione costituenda:

a. copia del contratto di rete;

e dovranno rendere nel Modello “D”:

b. dichiarazioni, da parte di ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'operatore economico indicato come capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

- le categorie di lavori o le parti del servizio (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.2.3. Imposta di bollo

Con riferimento alla Domanda di Partecipazione deve essere assolta l'imposta di bollo di euro 16,00 come stabilito dal d.P.R. n. 642 del 1972, mediante una delle seguenti modalità:

- applicando il contrassegno sulla prima facciata della Domanda di Partecipazione o su un foglio recante il CIG della gara; sarà necessario scansionare la prima facciata o il foglio, da allegare alla Domanda di Partecipazione, mediante copia per immagine in formato PDF. In ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'Offerente;
- mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «T5T», codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» con il CIG;
- virtuale, indicando la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
- telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596 della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014.

15.3. Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE-IT)

Il “Documento di gara unico europeo”, in breve DGUE, costituisce un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e dovrà essere firmato digitalmente, fatte salve le precisazioni di cui al punto 13.2. L'operatore economico dovrà compilare, generare e caricare il eDGUE-IT response di cui all'art. 91 del Codice all'interno della piattaforma di approvvigionamento digitale, in formato XML, forma digitale e in conformità alle «Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT"» pubblicate da Agid il 30/07/2021. Il modello eDGUE-IT request messo a disposizione dalla stazione appaltante è redatto in forma digitale secondo lo schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016”, come aggiornate dal comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 30 giugno 2023, n. 6212.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Documento.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti.

L'operatore economico che partecipa come singolo deve produrre un DGUE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete di cui agli artt. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) e 66, comma 1, lett. a) del Codice il DGUE deve essere presentato e sottoscritto da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento, consorzio, GEIE o contratto di rete.

In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, nonché in caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) e 66 comma 1 lett. g) del Codice il DGUE deve essere presentato e sottoscritto anche da parte degli eventuali consorziati per i quali il consorzio dichiara di partecipare.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto anche da:

- i soggetti del Progettista indicato, così come previsto al punto 5.2.;
- l'operatore economico ausiliario, come previsto dal punto 8.1.1.;
- l'eventuale/i impresa/e cooptata/e, come previsto al punto 7.6;
- l'eventuale consorziata del consorzio stabile che presta i requisiti ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice.

15.4. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Le dichiarazioni e la documentazione di cui ai precedenti punti devono essere integrate e corredate di

quanto necessario al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE quali, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo:

- a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato emessi dall'autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne;
- b) atti formali di contestazione:
 - di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredati dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;
 - di negligenza, gravi errori professionali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;
- c) provvedimenti di risoluzione contrattuale distintamente tra quelli in fase di contenzioso non ancora definito e quelli divenuti inoppugnabili, nonché provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili;
- d) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte ostantive e di self cleaning ove ammessi dall'articolo 96, comma 6 del Codice dei contratti;
- e) contratti di avvalimento, dichiarazioni degli ausiliari, elenco dei mezzi e delle risorse che l'ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;
- f) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione;
- g) in caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici, consorzi ordinari, GEIE, costituiti o costituendi, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, si rinvia alle indicazioni di cui al punto 15.2.2;
- h) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, di modifica, integrazione o cessazione di uno o più soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice;
- i) in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:
 - provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;
 - provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;
 - relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942 ovvero ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019;
- j) provvedimento amministrativo o giurisdizionale:
 - di nomina dell'amministratore giudiziario in seguito a sequestro di cui all'articolo 53, comma 2 del D.Lgs. n. 231 del 2001;
 - che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 34-bis, comma 6, del D.Lgs n. 159 del 2011;
- k) copia conforme all'originale delle eventuali certificazioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, spendibili ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- l) altra documentazione che l'operatore economico ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia prevista nel DGUE;

Nel modello D – Domanda di Partecipazione il concorrente (con esclusione dei prestatori dei servizi di natura intellettuale) si impegna a:

- garantire, secondo quanto indicato al punto 6.7. del presente disciplinare, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

- applicare i CCNL indicati dalla stazione appaltante o altri CCNL equivalente.

15.5 Criteri Ambientali Minimi

Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato del d.m. 23 giugno 2022 n. 256 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi". L'operatore economico dichiarerà l'impegno ad adempiere alle prescrizioni dell'allegato al d.m. 256/2022 nei punti 2.3., 2.4, 2.5., 2.6., 3.1. come richiamati dal 4.1., nonché nel punto 4.2 inerenti i criteri per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi nell'ambito del modello "D - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" (All. A).

CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA

La busta telematica dell'offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'offerta tecnica costituita:

- a) dalle relazioni necessarie alla valutazione dei criteri/sub-criteri qualitativi QL di cui al punto 18.1., secondo le indicazioni contenute nella tabella presente al medesimo punto. Si precisa che non sono computati nel numero delle pagine (per pagina si intendono 2 facciate) le copertine e gli eventuali sommari. Nelle pagine indicate per ciascuna relazione sono compresi foto e disegni. Le relazioni dovranno essere redatte utilizzando il carattere Tipo: Arial, dimensione: 12.

Ciascuna relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi con riferimento univoco ai sub-criteri al fine di riportare le informazioni utili all'attribuzione del punteggio al sub-criterio stesso; il superamento del numero massimo di pagine non costituisce causa di esclusione, ma è valutato negativamente nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi ai sensi del punto 18.1.

- b) dall'allegato D - "Questionario Tecnico" compilato, necessario per valutare i criteri/sub-criteri QN così come specificati nella citata tabella di cui al punto 18.1. predetto;
- c) in riferimento a lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al punto 6.7. del presente disciplinare, dalla relazione atta ad illustrare le concrete modalità di applicazione della precitata clausola sociale. Qualora l'operatore economico derogasse a quanto previsto al punto 6.7. del presente disciplinare, lo stesso è tenuto ad allegare una dichiarazione contenente le argomentazioni a sostegno della non applicabilità della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- d) dalla dichiarazione riportante la composizione dell'Offerente, completa di tutti soggetti coinvolti a qualunque titolo (es. se RTOE: indicazione dei membri del raggruppamento, se avvalimento indicazione dell'ausiliario) e del gruppo di lavoro, al fine di valutare eventuali incompatibilità per la nomina della Commissione giudicatrice;
- e) dall'eventuale contratto di avvalimento migliorativo, come previsto al punto 8.3.;
- f) dall'eventuale dichiarazione motivata sui segreti tecnici e commerciali.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica non dovrà contenere alcuna stima di prezzi o costi proposti dal concorrente, neanche con riferimento a parti minori o servizi aggiuntivi, né alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'offerta economica di cui al Capo 17.

L'offerta tecnica dovrà essere presentata in formato PdfA e dovrà essere firmata dai soggetti indicati al punto 15.2.1.

L'offerta tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione

appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo offerto, indicato nella busta dell'offerta economica, resta insensibile alla predetta offerta tecnica;

- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
- in relazione a uno o più d'uno dei criteri o sub-criteri di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca;
- comportare varianti progettuali, ma solo migliorie;
- comportare condizioni che necessitino dell'acquisizione di nuovi atti di assenso o che violino le prescrizioni imposte con gli atti di assenso acquisiti sul progetto definitivo e/o esecutivo.

Se l'offerta tecnica, a giudizio dell'Offerente, contiene in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso agli atti ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del Codice, essa deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e non saranno considerate.

CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica ha un peso di massimo 25 punti. L'operatore economico dovrà compilare gli appositi campi della schermata relativa all'offerta economica del Portale Appalti indicando:

- **Ribasso percentuale relativo all'esecuzione dei lavori comprensivo del costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante**, con massimo due cifre decimali, sull'importo a base di gara, esclusi oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

Il concorrente non dovrà aggiungere gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, fissati dall'Ente in Euro 1.677.650,34 (unmilionesecentosestantasettemilaseicentocinquanta/34) che saranno sommati in fase finale dal sistema stesso. Nell'importo derivante dall'applicazione del ribasso percentuale è compreso il costo complessivo del personale stimato dall'operatore economico, il quale ha la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice.

Il modello di offerta generato a sistema riporterà un campo denominato "Ribasso sull'importo a base di gara" che nel caso della specifica gara è da intendersi "Ribasso sull'importo dei lavori, oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali esclusi", non essendo l'importo della progettazione soggetto a ribasso.

Il ribasso percentuale sarà applicato al solo importo dei lavori; l'importo a base di gara stimato per il servizio di progettazione non è assoggettato a ribasso e sarà corrisposto per intero in applicazione dei principi fissati dalla legge sull'equo compenso n. 49/2023, intendendo con ciò privilegiare la qualità della progettazione.

- **Oneri Aziendali della Sicurezza**, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice, relativi all'esecuzione dei lavori, con massimo due cifre decimali, compresi nell'importo offerto;
- **Costo Complessivo del Personale** impiegato nell'esecuzione dei lavori (costo della manodopera) di cui all'art. 108, comma 9 del Codice, con massimo due cifre decimali, compreso nell'importo offerto.

Compilati i summenzionati campi, l'operatore economico dovrà:

- scaricare il file pdf dell'offerta economica generato da sistema;
- firmarlo digitalmente o con le modalità precisate al punto 13.2.;
- allegarlo nell'apposito spazio in corrispondenza della voce "Offerta Economica";
- cliccare sull'icona Salva.

Una volta caricato il documento dell'offerta economica, l'operatore dovrà:

- cliccare su Torna al Menù principale;
- procedere con Conferma e invia offerta.

Il documento contenuto nella busta economica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo Procuratore; si rimanda al punto 15.2.1. del presente Documento per le ulteriori indicazioni di firma.

L'offerta economica vincherà il concorrente per 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa, salvo proroghe richieste dall'Ente, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice. Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine suddetto, l'Ente potrà chiedere il differimento di detto termine ed il concorrente dovrà procedere a rinnovare la garanzia per l'ulteriore periodo di 90 giorni.

CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli art. 44, comma 4 e 108, comma 2, lett. e) del Codice dei contratti, applicando il metodo del confronto a coppie, sulla base degli criteri di valutazione di cui al presente Capo, con le specificazioni previste per ciascuno, così sintetizzati:

Criteri	riferimento	Peso
Offerta tecnica:	Capo 16	75
Offerta economica:	Capo 17	25
	Totale	100

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

18.1.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

I criteri di valutazione, suddivisi in sub-criteri, con i rispettivi pesi e sub-pesi, sono i seguenti.

CRITERIO A: PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DESUNTA DAI SERVIZI SVOLTI. Punteggio Massimo: 10 punti

Con questo criterio si valuterà la capacità professionale dell'Offerente desunta da un numero massimo di 2 servizi di architettura e di ingegneria, riferiti a ciascun sub-criterio A.1, A.2, A.3, A.4, affini al servizio da aggiudicare e relativi a opere ritenute dal concorrente significative della propria capacità di effettuare la prestazione sotto il profilo tecnico. L'analogia sarà valutata in base alla riconducibilità oggettiva dell'intervento rispetto alle categorie di cui all'art. 3.2.2. del presente disciplinare, nonché agli elementi che di seguito è richiesto di fornire, per ogni servizio proposto:

- la descrizione dell'opera e l'importo dei lavori;
- la descrizione delle prestazioni eseguite e del livello di progettazione svolto (studio di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione...);
- il luogo di esecuzione;
- il committente;
- il periodo di esecuzione del servizio;
- lo stato di esecuzione dell'intervento progettato;
- l'indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi e i gradi di complessità) nelle quali l'opera è stata suddivisa, con l'indicazione puntuale di quale attività professionale sia stata effettuata (progettazione impiantistica, architettonica, strutture, etc etc.) dando evidenza di eventuali aspetti multidisciplinari;
- gli obiettivi della progettazione e i risultati conseguiti, con specifico riferimento agli aspetti tecnologici e strutturali, impiantistici e di risparmio energetico, inserimento ambientale e qualità architettonica, restauro.

Qualora disponibile, allegare il certificato attestante la regolare esecuzione della prestazione rilasciato dal committente.

Il presente elemento è suddiviso in sub-criteri e relativi sub-pesi, in funzione del grado di analogia dei servizi svolti per le prestazioni di progettazione sotto profili i che seguono, e la loro eventuale contemporaneità:

Sub-criterio	Descrizione	Tipo criterio	Punteggio massimo	Documentazione da presentare
A.1	Pertinenza e analogia dei servizi sotto il profilo degli aspetti relativi agli interventi architettonici, con particolare riguardo alla realizzazione di spazi per attività didattiche e/o universitarie.	QL	2	Relazione descrittiva di massimo 10 facciate A3 (5 pagine formato A3 fronte/retro)
A.2	Pertinenza e analogia dei servizi sotto il profilo degli aspetti relativi agli interventi di restauro di manufatti soggetti a vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004.	QL	2	
A.3	Pertinenza e analogia dei servizi sotto il profilo degli aspetti strutturali e geotecnici, con particolare riguardo alla realizzazione di manufatti ipogei in condizioni idrogeologiche complesse.	QL	2	
A.4	Pertinenza e analogia dei servizi sotto il profilo degli aspetti relativi agli interventi impiantistici, con particolare riguardo allo sviluppo di soluzioni innovative e tecnologie avanzate, in grado di rispondere ai fabbisogni nel pieno rispetto dei requisiti di sostenibilità economica ed ambientale.	QL	2	
A.5	Nel caso in cui l'operatore economico proponga un servizio analogo, tra quelli spesi per i precedenti sub-criteri, che contempli la contemporaneità di almeno tre profili di cui ai sub-criteri A.1, A.2, A.3, A.4, verrà assegnato al massimo 1 punto. Nel caso in cui l'operatore economico proponga due servizi analoghi, tra quelli spesi per i precedenti sub-criteri, che contemplino la contemporaneità, ciascuno, di almeno tre profili di cui ai sub-criteri A.1, A.2, A.3, A.4, verranno assegnati al massimo 2 punti.	QL	2	

CRITERIO B: CERTIFICAZIONE ENERGETICA E DI SOSTENIBILITÀ DELCAMPUS. Punteggio Massimo: 15 punti

Proposta di certificazione GBC Historic Building e/o LEED, relativa agli edifici del Campus soggetti a vincolo ai sensi D.Lgs. 42/2004 e/o all'Edificio 11 di nuova realizzazione.

Si chiede al concorrente una proposta per ciascun edificio, completa di tabella di riepilogo dei crediti proposti, atta a dimostrare il livello di certificazione che il concorrente si impegna a raggiungere.

Verranno assegnati i seguenti punti, sulla base delle certificazioni che il concorrente si impegna a raggiungere:

Sub-criterio	Descrizione	Tipo criterio	Punteggio massimo	Documentazione da presentare
B.1	Leed v4 NC Edificio 11: - certificazione di livello minimo silver: massimo 3 punti; - certificazione di livello minimo gold: massimo 5 punti; - certificazione di livello minimo platinum: massimo 7 punti.	QL	7	Relazione descrittiva di massimo 12 facciate A3 (6 pagine formato A3 fronte/retro)
B.2	GBC Historic Buildings: - certificazione di livello minimo silver: di 5 edifici: massimo 2 punti; di 8 edifici: massimo 3 punti; della totalità degli edifici: massimo 4 punti; - certificazione di livello minimo gold: di 5 edifici: massimo 3 punti; di 8 edifici: massimo 4 punti; della totalità degli edifici: massimo 6 punti; - certificazione di livello minimo platinum: di 5 edifici: massimo 4 punti; di 8 edifici: massimo 5 punti; della totalità degli edifici: massimo 8 punti.	QL	8	

CRITERIO C: GESTIONE DEL CANTIERE. <i>Punteggio Massimo: 10 punti</i>				
Sub-criterio	Descrizione	Tipo criterio	Punteggio massimo	Documentazione da presentare
C.1	<p>Proposta inerente la logistica del cantiere e le tecniche costruttive innovative, che tenga conto della tipologia e dei vincoli del sito, nonché della posizione e accessibilità allo stesso rispetto alle lavorazioni previste, in grado di ottimizzare i trasporti anche in un'ottica di sostenibilità ambientale.</p> <p>Con questo criterio si valuta come l'Offerente intende sviluppare e organizzare il cantiere, nel pieno rispetto del progetto a base gara e di tutta la documentazione a supporto della valutazione di assoggettabilità a VAS, proponendo anche tecniche costruttive innovative, che consentano una riduzione dei tempi di movimentazione dei mezzi, tenendo conto della tipologia e dei vincoli del sito e delle lavorazioni previste.</p> <p>Saranno valutate le suddette metodologie volte: alla riduzione dell'impatto ambientale, ad esempio con riferimento a polveri, rumore, rifiuti, alla gestione delle terre da scavo, alla gestione delle interferenze esterne ed interne, quali ad esempio l'utenza di edifici limitrofi o di edifici resi eventualmente disponibili, alla gestione delle interferenze delle lavorazioni previste.</p>	QL	6	Relazione descrittiva di massimo 6 facciate A3 (3 pagine formato A3 fronte/retro)
C.2	<p>Attesa la rilevanza e le peculiarità del bene e del contesto su cui si interviene, l'Offerente dovrà illustrare una proposta relativa alle modalità di documentazione e divulgazione di tutte le fasi di progettazione e di quelle esecutive del cantiere, descrivendo tecniche e strumentazioni informatiche/multimediali che intende utilizzare per fornire aggiornamenti in tempo reale circa lo stato di avanzamento della progettazione e dei lavori, produrre una documentazione dettagliata e completa delle attività eseguite, nonché relazioni periodiche alla committenza o altra modalità di aggiornamento.</p>	QL	4	Relazione descrittiva di massimo 4 facciate A3 (2 pagine formato A3 fronte/retro)

CRITERIO D: CAM E GESTIONE INFORMATIVA DELL'INTERVENTO. <i>Punteggio Massimo: 10 punti</i>				
Sub-criterio	Descrizione	Tipo criterio	Punteggio massimo	Documentazione da presentare
D.1	<p>Con questo criterio si richiedono la presentazione di un Piano di Lavoro attraverso il quale l'Offerente intende integrare i Criteri Ambientali Minimi di cui all'elaborato di progetto GE_00_02_07 e le metodologie che utilizzerà per l'integrazione dei criteri di tipo naturalistico-ambientale. Saranno particolarmente apprezzate le offerte che, nell'ambito del Piano di lavoro e delle metodologie proposte, introdurranno significative migliorie relativamente ai criteri 2.7.1, 4.3.6 e 4.3.7 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256.</p>	QL	4	Relazione descrittiva di massimo 6 facciate A3 (3 pagine formato A3 fronte/retro)
D.2	<p>Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA8000 o equivalente.</p> <p>Si precisa che in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f), l'attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui almeno uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio sia in possesso delle certificazioni finalizzate all'attribuzione del punteggio tecnico. In caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), l'attribuzione del punteggio avverrà nel caso in cui il consorzio o una delle consorziate esecutrici sia in possesso delle certificazioni finalizzate all'attribuzione del punteggio tecnico.</p>	QN	1	Compilazione questionario tecnico e allegazione certificazione
D.3	<p>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.Lgs. 164/2006 (Codice delle pari opportunità) conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022 e rilasciata da parte di organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.</p> <p>Si precisa che in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f), l'attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui almeno uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio sia in possesso delle certificazioni finalizzate all'attribuzione del punteggio tecnico. In caso di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), l'attribuzione del punteggio avverrà nel caso in cui il consorzio o una delle consorziate esecutrici sia in possesso delle certificazioni finalizzate all'attribuzione del punteggio tecnico.</p>	QN	1	Compilazione questionario tecnico e allegazione certificazione
D.4	<p>Verrà attribuito il maggior valore alla proposta migliorativa dell'Offerente che presenterà la migliore soluzione inerente l'offerta di Gestione Informativa (oGI), sviluppata sulla base del Capitolato Informativo (CI) posto a base di gara.</p> <p>Fermi restando i requisiti di cui al Capitolato Informativo, l'Offerente dovrà specificare nell'offerta di Gestione Informativa le modalità di gestione delle informazioni finalizzate a rispondere ai seguenti elementi, che richiamano il paragrafo 4.12 del CI:</p> <p>- 4.12.1. Programmazione (4D – Cronoprogrammi);</p>	QL	4	Relazione descrittiva di massimo 8 facciate A3 (4 pagine formato A3 fronte/retro)

Disciplinare di gara – Appalto integrato Progetto PIAVEFutura

	<p>- 4.12.2. Computazione 5D: in particolare, si richiede all'Offerente di fornire un prototipo del sistema informativo che si vorrà utilizzare in fase di realizzazione, limitato ad una porzione di edificio e di processo. Attraverso tale prototipo verrà illustrato il collegamento tra modelli BIM costruttivi e la piattaforma di consuntivazione delle opere e conseguente elaborazione dei SAL;</p> <p>- 4.12.3. Sostenibilità (6D- prestazioni, certificazioni di qualità ambientale);</p> <p>- 4.12.4. Manutenzione (7D - uso, gestione, manutenzione e dismissione);</p> <p>- 4.12.5. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L'Offerente dovrà dichiarare la metodologia che intende utilizzare per la redazione e gestione dei dati relativi alla anagrafica di cantiere e come verranno gestiti i processi di controllo attraverso l'ACDat in funzione della specificità dello strumento proposto dall'operatore economico;</p> <p>- 4.12.6. Approvazione di schede materiali, campionature prodotti e modelli costruttivi;</p> <p>- 4.12.7. Gestione RFI e non conformità della fase di approvazione dei costruttivi, realizzativa e di collaudo;</p> <p>- 4.12.8. Approvazione degli as built.</p>			
--	--	--	--	--

CRITERIO E: FRUIZIONE DELL'OPERA. *Punteggio Massimo: 20 punti*

Sub-criterio	Descrizione	Tipo criterio	Punteggi o massimo	Documentazione da presentare
E.1	Fermi restando i vincoli ed i requisiti funzionali di cui al progetto a base di gara, l'Offerente dovrà illustrare le soluzioni progettuali che potranno essere adottate nell'ambito della definizione degli spazi, al fine di consentire la flessibilità distributiva dei locali e il comfort ambientale, a fronte di eventuali mutate esigenze che potrebbero prevedere, ad esempio, una riconfigurazione, anche temporanea, degli spazi ipogei e/o dei locali adibiti a deposito, magazzino e/o laboratori, mantenendo un alto comfort ambientale, senza comportare interventi sull'involucro esterno e senza alterare i costi di intervento.	QL	6	Relazione descrittiva di massimo 4 facciate A3 (2 pagine formato A3 fronte/retro)
E.2	Fermo restando quanto previsto all'art. 79 del capitolato speciale d'appalto relativamente alle consegne anticipate, con questo criterio si intendono valutare le soluzioni progettuali che consentono la progressiva attivazione e l'utilizzo da parte dell'Ateneo dei manufatti del Campus, appena singolarmente disponibili, in anticipo rispetto il cronoprogramma indicato nel progetto definitivo. Le soluzioni saranno esaminate sotto il profilo della concreta fattibilità delle stesse e delle interferenze tra il cantiere e l'utilizzo degli spazi disponibili. Saranno tenute in considerazione eventuali azioni correttive atte a garantire il cronoprogramma proposto.	QL	8	Relazione descrittiva di massimo 4 facciate A3 (2 pagine formato A3 fronte/retro)
E.3	Fermi restando i pareri acquisiti nell'ambito della valutazione del progetto definitivo, vengono valutate proposte migliorative relative alle sistemazioni delle aree esterne del Campus, con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici che privilegiano un approccio sostenibile, con ridotti costi manutentivi, consumi di energia e di acqua.	QL	6	Relazione descrittiva di massimo 4 facciate A3 (2 pagine formato A3 fronte/retro)

CRITERIO F. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. *Punteggio Massimo: 10 punti*

Sub-criterio	Descrizione	Tipo criterio	Punteggi o massimo	Documentazione da presentare
F.1	L'Offerente estende il periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria incluso nell'appalto fino al collaudo definitivo ai sensi dell'art. 77 del CSA, per il seguente numero di anni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 anno = 2 punti ▪ 2 anni = 6 punti ▪ 3 anni = 10 punti Qualora il concorrente non indicasse alcuna opzione saranno attribuiti 0 punti. Il periodo di estensione sarà conteggiato a partire dalla data di ultimazione della manutenzione, di cui all'art. 77, comma 7 del capitolato speciale d'appalto. Il Piano di manutenzione, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato F al disciplinare di gara, sarà redatto nell'ambito del progetto esecutivo, nel pieno rispetto della normativa vigente e dovrà recepire i contenuti di cui al progetto definitivo, integrati con le migliori dell'offerta tecnica. Il Piano di manutenzione dovrà essere aggiornato in fase di as built finali e ricomprendere le opere di variante.	QN	10	Compilazione questionario tecnico

I criteri di cui al presente punto sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale:

a) la valutazione tende a privilegiare le offerte tecniche:

- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti alla tabella precedente;
 - maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
 - maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche degli elementi che le costituiscono;
- b) ai fini dell'attribuzione del punteggio non sono considerati gli aspetti dell'offerta tecnica che:
- sono la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, senza alcun contributo apportato dall'autonomia delle conoscenze dell'Offerente;
 - non sono riferiti ad alcuno dei criteri o dei sub-criteri di cui alla precedente tabella, a prescindere dal loro valore intrinseco;
 - sono esplicitati in un paragrafo diverso o non attinente a quelli previsti nella tabella soprastante;
- c) nella valutazione sono privilegiate, in via subordinata ai criteri descritti in precedenza, le offerte tecniche che costituiscono un buon rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza della rappresentazione, nel senso che influiscono sulla riduzione della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione.

18.1.2. Valutazione dell'offerta tecnica

L'attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri qualitativi (QL) avviene con le seguenti modalità:

a) a ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie» di cui al paragrafo V, terzo capoverso, lettera b) e capoversi dal settimo al dodicesimo delle Linee guida n. 2 di ANAC, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per sub-criterio di valutazione, e attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:

- 6 in caso di preferenza massima,
- 5 in caso di preferenza grande,
- 4 in caso di preferenza media,
- 3 in caso di preferenza piccola,
- 2 in caso di preferenza minima,
- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;

b) per ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione è effettuata la somma dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è quindi individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la somma di valore più elevato e proporzionando a tale somma di valore più elevato, le somme delle altre offerte, secondo la formula:

	$C(x)_i = \frac{P(x)_i}{P(x)_{max}}$
dove:	
$C(x)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (x) dell'offerta (i) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
$P(x)_i$	è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio (x) dell'offerta (i) in esame;
$P(x)_{max}$	è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio (x) tra tutte le offerte

c) in parziale scostamento dalle Linee guida di ANAC, se il numero delle offerte ammesse:

--- è inferiore a 4 (quattro), al fine di evitare effetti distorsivi e non coerenti del confronto a coppie tipici dei casi di offerte in numero limitato;

--- è superiore a 20 (venti), ai fini della celerità del procedimento e della miglior ponderazione nella valutazione delle offerte tecniche, che sarebbe attenuata e resa meno genuina dall'eccessivo numero di comparazioni nel caso di applicazione del confronto a coppie;

in luogo del confronto a coppie di cui alla lettera a), la Commissione giudicatrice procederà come di seguito descritto.

In merito ai sub-criteri tecnico-qualitativi (QL), si procederà ad attribuire i punteggi in base al seguente procedimento.

La Commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente *i*-esimo, per ogni sub-criterio qualitativo *x* previsto, il punteggio discrezionale $D(x)_i$, assegnando un valore compreso tra 0 ed 1, espresso in valori centesimali, rispettando le valutazioni previste dalla seguente tabella:

<i>ottimo</i>	da 0,81 a 1,00
<i>distinto</i>	da 0,61 a 0,80
<i>buono</i>	da 0,41 a 0,60;
<i>discreto</i>	da 0,21 a 0,40;
<i>sufficiente</i>	da 0,01 a 0,20;
<i>insufficiente</i>	0,00

Per ciascun singolo sub-elemento *x* che compone l'elemento di valutazione è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) il valore più elevato e proporzionando secondo la formula:

	$C(x)_i = \frac{D(x)_i}{D(x)_{max}}$
dove:	
$C(x)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (<i>x</i>) dell'offerta (<i>i</i>) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
$D(x)_i$	è il punteggio discrezionale attribuito dalla Commissione al sub-criterio (<i>x</i>) dell'offerta (<i>i</i>) in esame;
$D(x)_{max}$	è il punteggio discrezionale più elevato attribuito dalla Commissione al sub-criterio (<i>x</i>) tra tutte le offerte

d) a ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente $C(x)_i$, come calcolato al precedente punto b) o, in alternativa, c), per il sub-peso previsto per il medesimo sub-criterio indicato nella tabella di cui al punto 18.1.1..

I punteggi ottenuti dal concorrente *i*-esimo nei vari sub-criteri qualitativi *x* verranno sommati per determinare il totale ottenuto per il criterio tecnico-qualitativo $h(QL)$, in base alla seguente formula:

$$P_{ih(QL)} = \sum_{x=1}^r P_{isubx(QL)}$$

Dove:

$P_{ih(QL)}$ = punteggio ottenuto dal Concorrente *i*-esimo nel criterio qualitativo *h*;

$P_{isubx(QL)}$ = punteggio ottenuto dal Concorrente *i*-esimo nel sub-criterio *x*;

r= numero dei sub-criteri qualitativi contenuti nel criterio *h*

e) in merito ai criteri tecnico-quantitativi $h(QN)$, suddivisi in sub-criteri, si procederà ad attribuire i punteggi in base al seguente procedimento.

La Commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente i -esimo, per ogni sub-criterio j previsto, il punteggio che potrà variare da 0 fino al valore massimo attribuibile al singolo sub-criterio j .

I punteggi ottenuti dal concorrente i -esimo nei vari sub-criteri j verranno sommati per determinare il totale ottenuto per il criterio tecnico-quantitativo $h(QN)$, in base alla seguente formula:

$$P_{ih(QN)} = \sum_{j=1}^n P_{isubj(QN)}$$

Dove:

$P_{ih(QN)}$ = punteggio ottenuto dal Concorrente i -esimo nel criterio quantitativo h ;

$P_{isubj(QN)}$ = punteggio ottenuto dal Concorrente i -esimo nel sub-criterio j ;

n = numero dei sub-criteri quantitativi contenuti nel criterio h

Nel caso in cui non siano stati definiti i singoli sub-criteri, le suddette operazioni verranno svolte applicandole direttamente al criterio quantitativo.

f) il punteggio ottenuto da ogni concorrente i -esimo per ogni criterio tecnico h viene determinato sommando il punteggio totalizzato nei sub-criteri quantitativi e qualitativi ad esso sottostanti in base alla seguente formula:

	$P_{ih} = \sum_{j=1}^n P_{isubj(QN)} + \sum_{x=1}^r P_{isubx(QL)}$
dove:	
P_{ih}	punteggio ottenuto dal Concorrente i -esimo nel criterio tecnico h ;
$P_{isubj(QN)}$	punteggio ottenuto dal Concorrente i -esimo nel sub criterio quantitativo j , sottostante il criterio tecnico h ;
n	numero sub-criteri quantitativi contenuti nel criterio h
$P_{isubx(QL)}$	punteggio ottenuto dal Concorrente i -esimo nel sub-criterio qualitativo x , sottostante il criterio tecnico h ;
r	numero sub-criteri qualitativi contenuti nel criterio h

g) se in relazione ad un criterio nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso del criterio medesimo previsto al punto 18.1.1., è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale del criterio all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-criteri sottostanti il criterio stesso, e alle altre offerte un punteggio proporzionale, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per il criterio stesso (cosiddetta riparametrazione di primo livello).

h) nel caso in cui, relativamente ad un criterio, tutti i concorrenti ottenessero un valore pari a 0, non si procederà con la riparametrazione, ma si confermerà il punteggio pari a 0 per ciascun concorrente.

Con riferimento all'attribuzione dei punteggi tecnici dei singoli sub criteri e criteri, eventualmente riparametrati tramite la cosiddetta riparametrazione di primo livello, saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

18.1.3. Punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica

Il punteggio complessivo dell'Offerta tecnica è calcolato pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione che la compongono, dopo la riparametrazione di primo livello di cui al punto 18.1.2. lettera g) e troncato alla terza cifra dopo la virgola; in ogni caso se nessuna offerta ottiene come punteggio,

per l'intera offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal presente Documento per tutti i criteri della predetta offerta tecnica, è effettuata un'ulteriore riparametrazione (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), in quanto la stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra offerta economica e offerta tecnica, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli criteri di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'offerta tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli criteri, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera offerta tecnica.

Il totale riparametrato di secondo livello sarà arrotondato alla terza cifra decimale in base alla regola che segue: qualora la quarta cifra sia un valore compreso tra 0 a 4 si arrotonderà per difetto, diversamente per eccesso.

Tale valore equivale al "Valore della Proposta Tecnica" V_{pt} .

18.2. Attribuzione dei punteggi all'Offerta Economica

Il punteggio relativo al criterio di valutazione Offerta Prezzo - "Ribasso percentuale" ($P_{ribasso,i}$) sarà assegnato sulla base della formula lineare "spezzata" sulla media (interdipendente).

	$R_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n}$
Se $R_i \leq R_{medio}$	$P_{ribasso,i} = 25 \left[k \frac{R_i}{R_{medio}} \right]$
Se $R_i > R_{medio}$	$P_{ribasso,i} = 25 \left[k + (1 - k) \frac{(R_i - R_{medio})}{(R_{max} - R_{medio})} \right]$
dove:	
n	numero di offerte in gara
$P_{ribasso,i}$	punteggio attribuito all'elemento ribasso al concorrente i -esimo
R_i	ribasso percentuale offerto dal Concorrente i -esimo
R_{medio}	media dei ribassi percentuali offerti da tutti gli ammessi all'apertura della busta economica
R_{max}	ribasso massimo tra tutti quelli offerti dai Concorrenti ammessi all'apertura della busta economica
k	parametro preso pari a 0,9

Il punteggio ottenuto da ciascun concorrente con riferimento al criterio Ribasso, sarà arrotondato alla terza cifra decimale in base alla regola che segue: qualora la quarta cifra sia un valore compreso tra 0 a 4 si arrotonderà per difetto, diversamente per eccesso.

Il punteggio totale relativo a ciascuna offerta i ($Pg_{tot,i}$) sarà, quindi, determinato dalla somma del punteggio ottenuto in relazione all'elemento "Valore della Proposta Tecnica" ($V_{pt,i}$) con il punteggio ottenuto in relazione all'elemento "Ribasso" ($P_{ribasso,i}$).

$$Pg_{tot,i} = V_{pt,i} + P_{ribasso,i}$$

18.3. Valutazione, attribuzione dei punteggi e formazione della classifica

Alla conclusione della seduta:

- a) a ciascuna offerta i è attribuito il punteggio complessivo ($P_{g_{tot,i}}$) ottenuto sommando al punteggio ottenuto dall'offerta tecnica il punteggio dell'offerta economica;
- b) sulla base di tale punteggio complessivo è formata la classifica provvisoria.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che, anche in base agli elementi di cui all'art. 110 comma 3 del Codice, appaiano anomale.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'Offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora l'offerta prima classificata risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

18.4. Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta

In deroga a quanto previsto al presente Capo, se vi è un solo Offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, tutte le operazioni di valutazione delle offerte possono essere omesse e la Commissione giudicatrice può proseguire limitando tali operazioni alla verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui al presente Documento.

Qualora nel seggio di gara sia presente il RUP, oggettivamente competente per materia, le stesse operazioni possono essere svolte direttamente dal RUP stesso, anche con l'ausilio di altri soggetti competenti, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice.

CAPO 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti, la Commissione giudicatrice:

- a) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di soggetti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; della commissione giudicatrice può far parte il RUP; per ciascuno dei commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice dei contratti; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445 del 2000 e presentano un proprio curriculum;
- b) una volta nominata, è resa nota mediante pubblicazione del decreto di nomina e dei curricula dei componenti sul profilo di committente ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice dei contratti.

CAPO 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica di gara avrà luogo nel giorno e nell'ora previsti nel bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, salva diversa determinazione che sarà tempestivamente comunicata nell'Area comunicazioni della piattaforma Portale Appalti.

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti unicamente mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente (link: <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10>) e mediante avviso trasmesso nell'Area comunicazioni del Portale.

Nelle procedure aperte è applicabile l'art. 107, comma 3 del Codice, ovvero il metodo della «inversione procedimentale», pertanto l'Ente si avvale della facoltà di aprire le offerte economiche degli offerenti, a seguito dell'apertura delle offerte tecniche, prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità.

Il seggio, nella prima seduta telematica, acquisirà le buste tecniche al solo fine di verificare i soggetti partecipanti per consentire all'Ente di procedere con la nomina della Commissione, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità e/o astensione.

Qualora si accerti che, sulla base di univoci elementi, vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

La Commissione di gara, opportunamente nominata, procederà all'apertura delle offerte tecniche e alla relativa valutazione; terminata la valutazione, in seduta pubblica telematica, inserirà a Portale i punteggi tecnici ottenuti. Sempre in seduta pubblica telematica aprirà le buste economiche e attribuirà i relativi punteggi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo. La richiesta è effettuata secondo le modalità che saranno indicate dalla stazione appaltante. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la classifica.

Il RUP procederà, se del caso, alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvederà a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, l'esistenza dei motivi che seguono, i quali integrano casi di esclusione:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. c) e f) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il seggio di gara sempre in seduta pubblica procederà ad esaminare la busta amministrativa del primo classificato e a verificare le autodichiarazioni presentate, eventualmente condizionando risolutivamente l'esito positivo del sub procedimento di anomalia dell'offerta al buon esito dell'esame di quanto contenuto nella busta amministrativa; pertanto, la classifica verrà tenuta ferma e, nel caso in cui il soggetto proposto quale aggiudicatario sia escluso in seguito alla verifica della busta amministrativa, il seggio procederà a valutare la busta amministrativa del secondo classificato, contestualmente alle verifiche svolte dal RUP ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice.

Il Seggio verificherà in maniera imparziale e trasparente che il miglior Offerente abbia dichiarato che non ricorrono motivi di esclusione e che sussistono i requisiti e le capacità di cui all'articolo 100 del Codice stabiliti dalla stazione appaltante.

Le esclusioni per cause riconducibili all'art. 94 e 95 del Codice dei contratti oppure per mancanza dei

requisiti di selezione richiesti per la partecipazione, anche se conseguenti al soccorso istruttorio, saranno comunicate ai sensi dell'art. 90 comma 1 del Codice, mediante il Portale Appalti, via PEC (o via email, nel caso in cui l'operatore economico straniero non disponga di un indirizzo PEC) al destinatario.

All'esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la classifica e verrà proposta l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta e che sia stato ammesso all'esito della apertura della busta amministrativa.

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice; l'aggiudicazione verrà dichiarata mediante apposito provvedimento dell'Ente e diverrà efficace a seguito dell'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'Ente. Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine previsto, l'Ente, ai sensi dell'art. 17 comma 4, del Codice, potrà chiedere il differimento di detto termine ed il concorrente dovrà procedere a rinnovare la garanzia provvisoria resa ai sensi del presente Disciplinare, per l'ulteriore periodo di 90 giorni.

CAPO 21. VERIFICHE

L'aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al soggetto risultato aggiudicatario.

L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente a tutti i concorrenti e, comunque, entro il termine di giorni 5 (cinque), come previsto dall'art. 90 del Codice ed il relativo provvedimento sarà altresì pubblicato sul Sito Internet dell'Ente: <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10> ai sensi dell'art. 85 del Codice dei contratti.

L'Ente si riserva di procedere, in ogni momento e con le modalità ritenute più opportune, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla verifica in ordine alle dichiarazioni rese in gara in capo all'aggiudicatario e agli altri concorrenti.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l'Ente procederà ai sensi del comma 15 dell'art. 96 del Codice e del Comunicato del Presidente ANAC del 21/12/2016. In ogni caso, ai sensi dell'art. 106 comma 6 del Codice, l'Ente provvederà all'escussione della garanzia provvisoria nell'ipotesi in cui l'operatore Economico abbia presentato dichiarazioni false o falsa documentazione.

CAPO 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

22.1. Aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto della eventuale successiva stipula del contratto. Resta fermo che:

- a) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, integra automaticamente la documentazione posta a base di gara e confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), il RUP, se del caso, in contraddittorio con l'aggiudicatario, per quanto lo ritenga necessario o anche solo opportuno, provvede ad integrare lo schema di contratto completandone e adeguandone le clausole con quanto risultante dal provvedimento

di aggiudicazione e, in particolare, aggiungendo o inserendo clausole integrative e eventualmente corredando lo schema di contratto con appositi allegati al fine di recepire le obbligazioni dell'offerta tecnica di cui alla precedente lettera a);

c) i vincoli negoziali di natura economica tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non tengono e non possono tenere conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria offerta tecnica.

22.2. Stipula del contratto

22.2.1. Condizioni per la stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice dei contratti, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

22.2.2. Obblighi dell'aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché circa l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

c) a costituire e/o depositare:

– ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei contratti, la garanzia definitiva nella misura prevista dalla predetta norma, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 106, commi 2, 3 e 8 dello stesso Codice; dopo il deposito è svincolata la garanzia provvisoria presentata in fase di gara;

– un'assicurazione per responsabilità civile professionale, come previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera c-bis) della legge n. 183 del 2011 (introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1 della legge n. 27 del 2012), dall'articolo 9, comma 4 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012 e dall'articolo 5 del d.P.R. n. 137 del 2012, estesa alle società di ingegneria dall'articolo 1, comma 198 della legge n. 124 del 2017, con validità ed efficacia estesa per l'intera durata del rapporto contrattuale;

– l'impegno a rilasciare, al momento della consegna del progetto, una copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, specifica per le attività di progettazione del contratto da affidare, stipulata cumulativamente da tutti i soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro, che preveda espressamente il vincolo solidale di responsabilità; in alternativa, potranno essere presentate singole coperture da parte dei predetti soggetti autonomamente oppure in appendice o ad integrazione delle polizze assicurative già possedute, come individuate al punto precedente. In ogni caso valgono le seguenti condizioni:

--- deve essere idonea a coprire i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale di competenza, compresa la copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del

progetto esecutivo, come definiti all'art. 3, lett. r) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti, che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, con riferimento esplicito al contratto aggiudicato e per un importo assicurato come da articolo 20 del Capitolato speciale d'appalto;

--- deve essere valida ed efficace dalla data di approvazione del progetto esecutivo fino all'approvazione del collaudo delle opere progettate;

--- non concorrono utilmente al raggiungimento degli importi assicurati, le eventuali franchigie, scoperti coperto o clausole di stop loss previste dal contratto di assicurazione, a meno che lo stesso contratto preveda l'obbligo per l'assicuratore di pagare comunque in nome e conto dell'assicurato anche gli importi rimasti a carico di quest'ultimo;

--- in caso di Progettista in forma aggregata la polizza deve prevedere espressamente la copertura assicurativa di tutti i partecipanti alla forma aggregata; in ogni caso deve prevedere la copertura assicurativa anche dei loro dipendenti e collaboratori; sono ammesse polizze separate tra i diversi operatori economici solo se dalle stesse risulta espressamente il vincolo di responsabilità solidale; tale eventuale suddivisione opera esclusivamente nei rapporti interni tra i garanti, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante;

d) a depositare presso la stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, come determinate ai sensi di legge, compresa l'imposta di bollo prevista dall'allegato I.4 del Codice dei contratti; tali spese sono interamente a carico dell'aggiudicatario.

L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui all'allegato del d.m. 23 giugno 2022 n. 256 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" e produrre la documentazione ivi richiesta. La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui all'allegato del medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nei termini e con le modalità individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'allegato al d.m. 256/2022.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve agli adempimenti di cui alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla stazione appaltante, con decadenza e sostituzione dell'aggiudicatario; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o all'aggiudicazione al secondo classificato subentrante per scorrimento della graduatoria.

22.2.3. Ulteriori indicazione in merito alle coperture assicurative

Oltre alle coperture di cui alla lettera c) del punto precedente, come indicato agli articoli 20 e 50 del Capitolato speciale d'appalto, l'aggiudicatario deve produrre, prima della consegna, anche parziale, dei lavori, le seguenti polizze:

a) una polizza che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del Codice dei contratti;

b) una polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori;

c) una garanzia della Responsabilità civile per prestatori d'Opera (R.C.O.) per infortuni e malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'appaltatore si avvarrà nell'esercizio delle attività oggetto del presente appalto;

d) la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, specifica per le attività di progettazione del contratto da affidare, già indicata alla lettera c) del punto precedente;

e) l'impegno a rilasciare, prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza

indennitaria decennale postuma ai sensi dell'art. 117, comma 11 del Codice;

f) solo nel caso abbia offerto un ulteriore periodo di manutenzione in offerta tecnica, l'impegno a rilasciare all'atto del collaudo definitivo una garanzia fideiussoria definitiva come descritta all'art. 77, ultimo comma del capitolato speciale d'appalto.

CAPO 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

23.1. Controversie in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a) e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Veneto, sede di Venezia.

23.2. Controversie in materia contrattuale e Collegio Consultivo Tecnico

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Padova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 215 del Codice dei contratti, prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, la stazione appaltante costituirà un collegio consultivo tecnico composto di tre componenti e formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 al Codice dei contratti pubblici, al quale si rinvia integralmente.

Salva l'ipotesi in cui la designazione dei membri avvenga di comune accordo, la stazione appaltante e l'operatore economico nomineranno ciascuno un componente il collegio e il terzo componente, con funzioni di presidente, sarà scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui non sia trovato un accordo sulla nomina del presidente entro il termine di costituzione del collegio sopra indicato, il presidente sarà designato entro i successivi cinque giorni dalla Regione Veneto.

I requisiti professionali, i casi di incompatibilità e i criteri preferenziali sono definiti nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 12 del 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022.

Il collegio consultivo tecnico rende i pareri obbligatori e assume le determinazioni di cui agli articoli 216 e 217 del Codice dei contratti.

CAPO 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La stazione appaltante (Titolare del trattamento) fornisce ai concorrenti l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, pubblicata nella sezione Privacy del sito istituzionale e consultabile all'indirizzo www.unipd.it/privacy.

Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante e i concorrenti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si considerano allegati al presente documento:

- All. A_Modello D_Domanda di Partecipazione e dichiarazioni integrative
- All. B_Fascicolo intervento opzionale e relativi allegati
- All. C_Protocollo di legalità
- All. D_Questionario tecnico
- All. E.1_Determinazione dei corrispettivi per la progettazione esclusa opzione per Edificio 11
- All. E.2_Determinazione dei corrispettivi per la progettazione compresa opzione per Edificio 11
- All. F_Indicazioni stazione appaltante Piano di manutenzione